



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2018/C 152/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2018/C 152/02	Causa C-560/17 P: Impugnazione proposta il 22 settembre 2017 da Mediaexpert sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 luglio 2017, causa T-780/16, Mediaexpert / EUIPO	2
2018/C 152/03	Causa C-8/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos teismas (Lituania) il 3 gennaio 2018 — TE, UD, YB, ZC / Luminor Bank AB	2
2018/C 152/04	Causa C-26/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hessisches Finanzgericht (Germania) il 16 gennaio 2018 — Federal Express Corporation, Deutsche Niederlassung / Hauptzollamt Frankfurt am Main	3
2018/C 152/05	Causa C-32/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 18 gennaio 2018 — Tiroler Gebietskrankenkasse / Michael Moser	4
2018/C 152/06	Causa C-42/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 24 gennaio 2018 — Finanzamt Trier / Cardpoint GmbH, nella qualità di successore della Moneybox Deutschland GmbH	5

2018/C 152/07	Causa C-48/18 P: Impugnazione proposta il 26 gennaio 2018 dalla Toontrack Music AB avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 novembre 2017, T-771/16, Toontrack Music AB / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale	5
2018/C 152/08	Causa C-49/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 26 gennaio 2018 — Carlos Escribano Vindel / Ministerio de Justicia	6
2018/C 152/09	Causa C-52/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Norderstedt (Germania) il 29 gennaio 2018 — Christian Füllä / Toolport GmbH	7
2018/C 152/10	Causa C-55/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Nacional (Spagna) il 29 gennaio 2018 — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) / Deutsche Bank SAE	8
2018/C 152/11	Causa C-56/18 P: Impugnazione proposta il 29 gennaio 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale del 17 novembre 2017, causa T-263/15, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / Commissione	9
2018/C 152/12	Causa C-57/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 30 gennaio 2018 — AX / BW	11
2018/C 152/13	Causa C-68/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 2 febbraio 2018 — SC Petrotel-Lukoil SA / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor	12
2018/C 152/14	Causa C-69/18: Ricorso proposto il 1° febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia	13
2018/C 152/15	Causa C-85/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Oradea (Romania) l'8 febbraio 2018 — CV / DU	14
2018/C 152/16	Causa C-93/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Regno Unito) il 9 febbraio 2018 — Ermira Bajratari / Secretary of State for the Home Department	14
2018/C 152/17	Causa C-94/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 12 febbraio 2018 — Nalini Chenchooliah / Minister for Justice and Equality	15
2018/C 152/18	Causa C-98/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 12 febbraio 2018 — T. Boer & Zonen BV / Staatssecretaris van Economische Zaken	15
2018/C 152/19	Causa C-104/18 P: Impugnazione proposta il 13 febbraio 2018 dalla Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 novembre 2017, causa T-687/16, Koton Mağazacilik Tekstil Sanaya ve Ticaret AŞ/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale	16
2018/C 152/20	Causa C-114/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 14 febbraio 2018 — Sandoz Ltd, Hexal AG / G.D. Seale LLC, Janssen Sciences Ireland	17
2018/C 152/21	Causa C-115/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal correctionnel de Saint-Brieuc- Chambre détachée de Guingamp (Francia) il 12 febbraio 2018 — Procureur de la République / Tugdual Carlier e a.	17
2018/C 152/22	Causa C-125/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spagna) il 16 febbraio 2018 — Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia S.A.	18
2018/C 152/23	Causa C-127/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 16 febbraio 2018 — A-PACK CZ, s r.o. / Odvolací finanční ředitelství	19

2018/C 152/24	Causa C-164/18: Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna	20
2018/C 152/25	Causa C-165/18: Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna	20
2018/C 152/26	Causa C-181/18 P: Impugnazione proposta il 5 marzo 2018 dalla Repubblica di Polonia avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 dicembre 2017, causa T-849/16, PGNiG Supply & Trading/Commissione europea	21
2018/C 152/27	Causa C-188/18: Ricorso proposto il 12 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia	22

Tribunale

2018/C 152/28	Causa T-542/11: Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2018 — Alouminion tis Ellados / Commissione «Aiuti di Stato — Elettricità — Decisione che dichiara l'aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno e dispone il suo recupero — Tariffa preferenziale dell'elettricità concessa con un contratto concluso con il fornitore storico — Risoluzione del contratto da parte del fornitore storico — Sospensione giudiziale, con provvedimento d'urgenza, degli effetti della risoluzione del contratto — Annullamento della decisione della Commissione da parte del Tribunale — Annullamento della sentenza del Tribunale da parte della Corte — Rinvio della causa al Tribunale — Portata del ricorso successivamente al rinvio — Qualificazione dell'ordinanza di provvedimenti urgenti quale aiuto nuovo — Competenza della Commissione — Tutela giurisdizionale effettiva — Qualificazione della tariffa preferenziale quale aiuto di Stato — Vantaggio — Legittimo affidamento — Diritti della difesa del beneficiario — Obbligo di recupero — Obbligo di motivazione»	24
2018/C 152/29	Causa T-507/15: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Polonia/Commissione [«FEAGA — Spese escluse dal finanziamento — Regolamento (CE) n. 2200/96, direttiva 2002/55/CE, regolamenti (CE) n. 1432/2003, (CE) n. 1433/2003, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1182/2007, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 1580/2007 e (UE) n. 1306/2013 — Spese sostenute dalla Polonia — Rischio per il FEAGA — Controlli in loco — Criteri di riconoscimento di un'organizzazione di produttori — Divergenze tra versioni linguistiche — Rettifica finanziaria»]	25
2018/C 152/30	Cause riunite T-533/15 e T-264/16: Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2018 — Kim e a. / Consiglio e Commissione («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Corea del Nord allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Elenco delle persone e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Iscrizione del nome dei ricorrenti — Prova della fondatezza dell'iscrizione nell'elenco — Obbligo di motivazione»)	25
2018/C 152/31	Causa T-33/16: Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2018 — TestBioTech / Commissione [«Ambiente — Prodotti geneticamente modificati — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Soia geneticamente modificata MON 87769, MON 87705 e 305423 — Rigetto di una richiesta di riesame interno delle decisioni di autorizzazione all'immissione in commercio — Nozione di "diritto ambientale" — Articolo 10 del regolamento n. 1367/2006»]	26
2018/C 152/32	Causa T-108/16: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Naviera Armas / Commissione («Aiuti di Stato — Condizioni di utilizzo dell'infrastruttura portuale di Puerto de Las Nieves da parte di una compagnia di trasporto marittimo — Uso esclusivo di infrastrutture finanziate mediante fondi pubblici, al di fuori di un contratto di concessione — Esonero da una parte delle tasse portuali — Denuncia di una concorrente — Decisione che accerta l'insussistenza di aiuti di Stato in esito al procedimento di esame preliminare — Gravi difficoltà in sede di esame delle misure interessate — Evoluzione della situazione di cui trattasi durante il procedimento amministrativo — Nozione di vantaggio concesso mediante risorse statali — Errori di valutazione dei fatti ed errori di diritto — Decisione di un giudice nazionale che sospende gli effetti di una gara d'appalto — Requisito di un esame diligente ed imparziale della denuncia»)	27
2018/C 152/33	Causa T-211/16: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Caviro Distillerie e a. / Commissione [«Dumping — Importazioni di acido tartarico originario della Cina e prodotto dalla Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd — Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 — Mancata imposizione di un dazio antidumping definitivo — Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Campionamento — Assenza di un pregiudizio notevole — Errore manifesto di valutazione — Determinazione del pregiudizio — Redditività dell'industria dell'Unione»]	28

2018/C 152/34	Causa T-390/16: Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2018 — Grupo Osborne / EUIPO — Ostermann (DONTORO dog friendship) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo DONTORO dog friendship — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Complementarietà dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	29
2018/C 152/35	Causa T-424/16: Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2018 — Gifi Diffusion/EUIPO — Crocs (Scarpe) [«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una scarpa — Disegno o modello comunitario anteriore — Motivi di nullità — Obbligo di motivazione — Articolo 62 del regolamento (CE) n. 6/2002 — Rilievo d'ufficio di un motivo di nullità da parte della commissione di ricorso — Competenza della commissione di ricorso — Articolo 63, paragrafo ,1 del regolamento n. 6/2002»]	29
2018/C 152/36	Causa T-651/16: Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2018 — Crocs / EUIPO — Gifi Diffusion (Calzature) [«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una calzatura — Disegno o modello comunitario anteriore — Motivo di nullità — Assenza di novità — Divulgazione prima della data di priorità — Esame d'ufficio dei fatti — Elementi di prova aggiuntivi prodotti dinanzi alla commissione di ricorso — Articoli 5 e 7 e articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002»]	30
2018/C 152/37	Causa T-824/16: Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2018 — Kiosked / EUIPO — VRT (K) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo K — Marchio Benelux figurativo anteriore K — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	31
2018/C 152/38	Causa T-1/17: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018 — La Mafia Franchises/EUIPO — Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio figurativo dell'Unione europea La Mafia SE SIENTA A LA MESA — Impedimento assoluto alla registrazione — Contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume — Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	31
2018/C 152/39	Causa T-151/17: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018. — Marriott Worldwide / EUIPO — Graf (raffigurazione di un toro alato) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo che raffigura un toro alato — Marchi dell'Unione europea e nazionale figurativi anteriori raffiguranti un grifone — Impedimento assoluto alla registrazione — Somiglianza dei segni — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Diritto d'autore anteriore tutelato dal diritto nazionale — Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001] — Esame d'ufficio dei fatti — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001)»]	32
2018/C 152/40	Causa T-205/17: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018 — SSP Europe / EUIPO (SECURE DATA SPACE) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea SECURE DATA SPACE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	33
2018/C 152/41	Causa T-279/17: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Push and Ready — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	33
2018/C 152/42	Causa T-346/17: Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2018 — Hotelbeds Spain/EUIPO — Guidigo Europe (Guidego what to do next) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Guidego what to do next — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore GUIDIGO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001]»]	34

2018/C 152/43	Causa T-482/13: Ordinanza del Tribunale del 21 febbraio 2018 — MedSkin Solutions Dr. Suwelack/EUIPO — Cryo-Save (CryoSafe) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)	34
2018/C 152/44	Causa T-124/17: Ordinanza del Tribunale del 5 marzo 2018 — Estamede/BCE («Responsabilità extracontrattuale — Politica economica e monetaria — BCE — Ristrutturazione del debito pubblico greco — Coinvolgimento di un organismo di diritto pubblico greco che gestisce un fondo pensione degli ingegneri e degli imprenditori di lavori pubblici — Mancanza di interesse proprio o di cessione del diritto al risarcimento — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità manifesta»)	35
2018/C 152/45	Causa T-196/17: Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2018 — Naftogaz of Ukraine/Commissione («Ricorso di annullamento — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73/CE — Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall'applicazione dei requisiti del diritto dell'Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l'accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe — Carenza di incidenza diretta — Irricevibilità»)	36
2018/C 152/46	Causa T-263/17: Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — SD / EIGE («Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo determinato — Decisione di non rinnovare il contratto — Domanda di rinnovo avente lo stesso oggetto di un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto — Irrecevibilità»)	36
2018/C 152/47	Causa T-84/18: Ricorso proposto il 15 febbraio 2018 — VG/Commissione	37
2018/C 152/48	Causa T-85/18: Ricorso proposto il 15 febbraio 2018 — Batchelor / Commissione	38
2018/C 152/49	Causa T-100/18: Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Wehrheim / BCE	40
2018/C 152/50	Causa T-101/18: Ricorso proposto il 21 febbraio 2018 — Austria / Commissione	40
2018/C 152/51	Causa T-112/18: Ricorso proposto il 23 febbraio 2018 — Pink Lady America / UCVV — WAAA (Cripps Pink)	42
2018/C 152/52	Causa T-113/18: Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — Miles-Bramwell Executive Services / EUIPO (FREE)	43
2018/C 152/53	Causa T-114/18: Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — Miles-Bramwell Executive Services / EUIPO (FREE)	43
2018/C 152/54	Causa T-116/18: Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Darmanin / EASO	44
2018/C 152/55	Causa T-124/18: Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Wendel and Others/Commissione	45
2018/C 152/56	Causa T-125/18: Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Associazione — GranoSalus/Commissione	46
2018/C 152/57	Causa T-130/18: Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — adidas International Trading e a./ Commissione	47
2018/C 152/58	Causa T-131/18: Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Deichmann/Commissione	48
2018/C 152/59	Causa T-132/18: Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Roland/Commissione	49
2018/C 152/60	Causa T-141/18: Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Deichmann-Shoes UK/Commissione	50
2018/C 152/61	Causa T-142/18: Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Buffalo — Boots/Commissione	52
2018/C 152/62	Causa T-152/18: Ricorso proposto il 5 marzo — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)	53
2018/C 152/63	Causa T-153/18: Ricorso proposto il 5 marzo 2018 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)	54

2018/C 152/64	Causa T-154/18: Ricorso proposto il 5 marzo 2018 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)	54
2018/C 152/65	Causa T-155/18: Ricorso proposto il 5 marzo 2018 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)	55
2018/C 152/66	Causa T-158/18: Ricorso proposto il 6 marzo 2018 — Scaloni e Figini/Commissione	56
2018/C 152/67	Causa T-160/18: Ricorso proposto il 2 marzo 2018 — Theodorakidi/ EUIPO — Benopoulou (THYREOS VASSILIKI)	57
2018/C 152/68	Causa T-162/18: Ricorso proposto il 7 marzo 2018 — Beko/ EUIPO — Acer (ALTUS)	58
2018/C 152/69	Causa T-688/13: Ordinanza del Tribunale del 26 febbraio 2018 — Deloitte Consulting / Commissione	59
2018/C 152/70	Causa T-155/16: Ordinanza del Tribunale del 6 marzo 2018 — CFA Institute / EUIPO — Bloss e a. (CERTIFIED FINANCIAL ENGINEER CFE)	59
2018/C 152/71	Causa T-156/16: Ordinanza del Tribunale del 6 marzo 2018 — CFA Institute / EUIPO — Ernst et Häcker (CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM)	59
2018/C 152/72	Causa T-641/17: Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2018 — Ferri/ BCE	59

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione
Europea***

(2018/C 152/01)

Ultima pubblicazione

GU C 142 del 23.4.2018

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 134 del 16.4.2018

GU C 123 del 9.4.2018

GU C 112 del 26.3.2018

GU C 104 del 19.3.2018

GU C 94 del 12.3.2018

GU C 83 del 5.3.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Impugnazione proposta il 22 settembre 2017 da Mediaexpert sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 luglio 2017, causa T-780/16, Mediaexpert / EUIPO

(Causa C-560/17 P)

(2018/C 152/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mediaexpert sp. z o.o. (rappresentante: J. Aftyka, radca prawny)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 13 marzo 2018, la Corte (Ottava Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos teismas (Lituania) il 3 gennaio 2018 — TE, UD, YB, ZC / Luminor Bank AB

(Causa C-8/18)

(2018/C 152/03)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos teismas

Parti

Ricorrenti: TE, UD, YB, ZC

Convenuta: Luminor Bank AB

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una persona fisica la quale, prima della data del 1° novembre 2007 indicata all'articolo 70 della direttiva 2004/39/CE ⁽¹⁾, abbia acquistato uno strumento finanziario derivato presso una banca utilizzando fondi concessi in prestito da detta banca sulla base di una garanzia in favore della stessa debba essere considerata un consumatore ai sensi del diritto dell'Unione, tenuto conto del fatto che l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/83/UE ⁽²⁾ sui diritti dei consumatori prevede che detta direttiva non si applica ai contratti «di servizi finanziari».

- 2) Se una persona fisica la quale, prima della data del 1° novembre 2007 indicata all'articolo 70 della direttiva 2004/39/CE, abbia acquistato uno strumento finanziario derivato presso una banca utilizzando fondi concessi in prestito da detta banca sulla base di una garanzia in favore della stessa debba essere considerata un cliente al dettaglio e un investitore non professionale in strumenti finanziari ai sensi del diritto dell'Unione e, in caso affermativo, se nel caso di specie debbano applicarsi le disposizioni di diritto dell'Unione che sanciscono obblighi di informazione del consumatore e vietano i conflitti di interesse nelle situazioni in cui una banca offre e vende uno strumento finanziario, quali le disposizioni contenute nelle direttive 2003/6/CE⁽³⁾, 2003/71/CE⁽⁴⁾ e 2001/34/CE⁽⁵⁾, nel regolamento (CE) n. 809/2004⁽⁶⁾, nella direttiva MiFID II⁽⁷⁾ e in altre norme della legislazione dell'Unione che tutelano i diritti dei consumatori di servizi finanziari.
- 3) Se la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), debba essere interpretata nel senso che la mancata comunicazione del fatto che il fornitore dello strumento finanziario non è autorizzato a prestare tale servizio finanziario, la mancata comunicazione di informazioni essenziali in un prospetto e nel supplemento di prospetto, nonché un potenziale conflitto di interessi in capo al fornitore dello strumento finanziario possono avere, durante la conclusione di contratti relativi a uno strumento finanziario, un effetto diretto (in una determinata direzione) sul prezzo degli strumenti finanziari di cui trattasi e l'altra parte del contratto abbia quindi il diritto di chiedere l'annullamento o la modifica dei suddetti contratti ovvero il risarcimento dei danni.

- ⁽¹⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1).
- ⁽²⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
- ⁽³⁾ Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU 2003, L 96, pag. 16).
- ⁽⁴⁾ Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU 2003, L 345, pag. 64).
- ⁽⁵⁾ Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU 2001, L 184, pag. 1).
- ⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU 2004, L 149, pag. 1).
- ⁽⁷⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 173, pag. 349).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hessisches Finanzgericht (Germania) il 16 gennaio 2018 — Federal Express Corporation, Deutsche Niederlassung / Hauptzollamt Frankfurt am Main

(Causa C-26/18)

(2018/C 152/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Federal Express Corporation, Deutsche Niederlassung

Resistente: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un'importazione ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), e 30, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, presupponga che il bene introdotto nel territorio dell'Unione entri nel circuito economico della stessa o se sia sufficiente il mero rischio che ciò accada.

Qualora un'importazione presupponga l'entrata del bene nel circuito economico dell'Unione:

- 2) Se un bene introdotto nel territorio dell'Unione entri nel circuito economico della stessa già per il fatto di non essere stato vincolato, in violazione della normativa doganale, ad alcun regime ai sensi dell'articolo 61, primo comma, della direttiva o — pur essendo stato in un primo momento vincolato a tale regime — di essere stato successivamente svincolato per effetto di una condotta doganale erronea o se, a fronte di una condotta erronea, si debba poter presumere, ai fini dell'entrata nel circuito economico dell'Unione, che, per effetto della condotta medesima, il bene sia entrato nel suddetto circuito economico nel territorio fiscale dello Stato membro in cui sia stata commessa la condotta de qua e che esso abbia potuto essere consumato o utilizzato.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 18 gennaio 2018 — Tiroler Gebietskrankenkasse / Michael Moser

(Causa C-32/18)

(2018/C 152/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Tiroler Gebietskrankenkasse

Resistente: Michael Moser

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004») ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro competente in via sussidiaria (l'Austria) sia tenuto a versare a titolo di prestazione familiare a un genitore che risiede e svolge un'attività lavorativa in uno Stato membro (la Germania) competente in via prioritaria ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004, l'integrazione differenziale tra gli assegni parentali previsti nello Stato membro competente in via prioritaria e l'assegno per la cura dei figli correlato al reddito riconosciuto nell'altro Stato membro, se entrambi i genitori risiedono con i figli comuni nello Stato membro competente in via prioritaria e solo l'altro genitore è occupato come lavoratore frontaliero nello Stato membro competente in via sussidiaria.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

- 2) Se l'assegno per la cura dei figli correlato al reddito sia commisurato al reddito effettivo conseguito nello Stato di occupazione (la Germania) o al reddito che si conseguirebbe ipoteticamente nello Stato membro competente in via sussidiaria (l'Austria) svolgendo un'analoga attività lavorativa.

⁽¹⁾ GU 2009, L 284, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 24 gennaio 2018 —
Finanzamt Trier / Cardpoint GmbH, nella qualità di successore della Moneybox Deutschland GmbH**

(Causa C-42/18)

(2018/C 152/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Trier

Resistente: Cardpoint GmbH, nella qualità di successore della Moneybox Deutschland GmbH

Questione pregiudiziale

Se siano esenti, ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾, le attività tecniche e amministrative compiute da un prestatore di servizi per una banca che gestisce un distributore automatico di banconote e i relativi ritiri di contante tramite distributori automatici, laddove simili attività tecniche e amministrative, effettuate da un prestatore di servizi per i pagamenti tramite carta nelle operazioni di vendita di biglietti del cinema, in forza della sentenza Bookit della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 26 maggio 2016, C-607/14 (EU:C:2016:355), non siano esenti ai termini della menzionata disposizione.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 26 gennaio 2018 dalla Toontrack Music AB avverso la sentenza del
Tribunale (Nona Sezione) del 22 novembre 2017, T-771/16, Toontrack Music AB / Ufficio dell'Unione
europea per la proprietà intellettuale**

(Causa C-48/18 P)

(2018/C 152/07)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Toontrack Musik AB (rappresentante: L.-E. Ström, advokat)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente, deducendo tre diversi motivi di impugnazione, chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

- in via principale, pronunciarsi definitivamente sulla causa accogliendo gli argomenti fatti valere dinanzi al Tribunale;
- in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale; e
- condannare l'EUIPO al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

1. L'impugnazione della ricorrente si fonda sul fatto che la sentenza impugnata, conformemente al primo motivo di impugnazione, viola il diritto applicabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, conformemente al secondo motivo di impugnazione, viola l'articolo 76 e, conformemente al terzo motivo di impugnazione, gli articoli 65 e 75 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 ⁽¹⁾ del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario, come modificato [sostituito dal regolamento (EU) 2017/1001 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (in prosieguo: il «regolamento»)].
2. Con il primo motivo di impugnazione, si afferma che la sentenza impugnata non è corretta, in quanto il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 13 945 423 EZMIX è descrittiva ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento e non sufficientemente distintiva ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento. Poiché EZMIX è interamente un segno distintivo, il Tribunale ha erroneamente affermato che sussistevano i motivi di diniego ai sensi del regolamento. Il Tribunale ha omesso di considerare tutti i fatti rilevanti del caso che riguardano la portata e l'utilizzo della domanda, nonché il collegamento per il pubblico rilevante. Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto.
3. Il secondo motivo di impugnazione riguarda il fatto che il Tribunale avrebbe commesso un'ulteriore errore di diritto non avendo preso in considerazione l'articolo 86 del regolamento ed avendo distorto l'evidenza. Il Tribunale presume che la semplicità sia un importante elemento di vendita quando si tratta di strumenti di registrazione musicale e software e che esso sia uno dei fattori chiave. Il Tribunale ha erroneamente applicato l'articolo 76 di modo che l'evidenza della causa è stata distorta. Un esame carente avrebbe condotto a una conclusione non motivata ed erronea, non supportata dai fatti sui quali si è fondato il Tribunale nella sua sentenza.
4. Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha ignorato gli articoli 65 e 75 del regolamento ed ha così commesso un errore di diritto non concedendo alla ricorrente l'opportunità di presentare un argomento orale relativo alla circostanza di fatto alla base della sentenza impugnata e della decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO.
5. Tale circostanza di fatto è stata presentata per la prima volta nella decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO, non è stata suffragata dall'EUIPO ed è stata imposta alla ricorrente. Di conseguenza, è stato possibile esaminare per la prima volta la prova che la ricorrente ha fornito per contestare la validità di tale circostanza di fatto solo dinanzi al Tribunale ed è stato quindi impossibile per la ricorrente fornire una prova completa, contrariamente a quanto richiesto dal principio della parità delle armi.

⁽¹⁾ GU 2009, L 78, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2017, L 154, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna)
il 26 gennaio 2018 — Carlos Escribano Vindel / Ministerio de Justicia**

(Causa C-49/18)

(2018/C 152/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parti

Ricorrente: Carlos Escribano Vindel

Convenuto: Ministerio de Justicia

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il principio generale del diritto dell'Unione che vieta qualsiasi forma di discriminazione debba essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa nazionale contenuta all'articolo 31.Uno, della legge n. 39/2010, del 22 dicembre, legge di bilancio generale dello Stato per il 2011 (Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011), che ha istituito percentuali di riduzione diverse, che sono risultate più gravose per quei giudici che percepivano una retribuzione inferiore, sottoponendo questi ultimi a un maggiore sacrificio a sostegno della spesa pubblica (principio di non discriminazione).
- 2) Se il principio generale del diritto dell'Unione della preservazione dell'indipendenza dei giudici mediante una remunerazione giusta, stabile e conforme alle funzioni svolte dalla magistratura, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 31.Uno, della legge n. 39/2010, del 22 dicembre, sul bilancio generale dello Stato per il 2011 (Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011), che non prende in considerazione la natura delle funzioni svolte, l'anzianità, la rilevanza degli incarichi e comporta un maggiore sacrificio, a sostegno della spesa pubblica, unicamente a carico dei membri della magistratura che percepiscono una retribuzione inferiore (principio dell'indipendenza dei giudici).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Norderstedt (Germania) il 29 gennaio 2018 — Christian Füllä / Toolport GmbH

(Causa C-52/18)

(2018/C 152/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Norderstedt

Parti

Ricorrente: Christian Füllä

Resistente: Toolport GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 1999/44/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che un consumatore sia tenuto in ogni caso a mettere a disposizione del professionista il bene acquistato fuori dei locali commerciali esclusivamente nel luogo in cui esso si trova al fine di consentirne la riparazione o la sostituzione.
- 2) In caso di risposta negativa:

Se l'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 1999/44/CE debba essere interpretato nel senso che un consumatore sia tenuto in ogni caso a mettere a disposizione del professionista il bene acquistato fuori dei locali commerciali presso la sede d'affari del professionista al fine di consentirne la riparazione o la sostituzione.
- 3) In caso di risposta negativa:

Quali criteri possano desumersi dall'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 1999/44/CE ai fini della determinazione del luogo nel quale un consumatore sia tenuto a mettere a disposizione del professionista il bene acquistato fuori dei locali commerciali al fine di consentirne la riparazione o la sostituzione.

- 4) Nel caso in cui il luogo nel quale un consumatore sia tenuto a mettere a disposizione del professionista il bene acquistato fuori dei locali commerciali al fine di esaminarlo e di consentire l'adempimento successivo coincida — sempre o nel caso specifico — con la sede del professionista:

Se sia compatibile con l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/44/CE il fatto che un consumatore sia tenuto ad anticipare il pagamento delle spese di trasporto relative alla consegna e/o alla restituzione oppure se dall'obbligo di «riparare senza spese» derivi il dovere del venditore di versare l'anticipo.

- 5) Nel caso in cui il luogo nel quale un consumatore sia tenuto a mettere a disposizione del professionista il bene acquistato fuori dei locali commerciali al fine di esaminarlo e di consentire l'adempimento successivo coincida — sempre o nel caso specifico — con la sede del professionista e un obbligo di prestazione preventiva a carico del consumatore sia compatibile con l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/44/CE:

Se l'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 5, secondo trattino, della direttiva 1999/44/CE debba essere interpretato nel senso che il consumatore che abbia unicamente denunciato il vizio al professionista, senza proporre di trasportare il bene nel luogo in cui quest'ultimo ha la sua sede, non ha il diritto di risolvere il contratto.

- 6) Nel caso in cui il luogo nel quale un consumatore sia tenuto a mettere a disposizione del professionista il bene acquistato fuori dei locali commerciali al fine di esaminarlo e di consentire l'adempimento successivo coincida — sempre o nel caso specifico — con la sede del professionista, ma un obbligo di prestazione preventiva a carico del consumatore non sia compatibile con l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/44/CE:

Se l'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 5, secondo trattino, della direttiva 1999/44/CE debba essere interpretato nel senso che il consumatore che abbia unicamente denunciato il vizio al professionista, senza proporre di trasportare il bene nel luogo in cui quest'ultimo ha la sua sede, non ha il diritto di risolvere il contratto.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU 1999, L 171, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Nacional (Spagna) il 29 gennaio 2018 — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) / Deutsche Bank SAE

(Causa C-55/18)

(2018/C 152/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti

Ricorrente: Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)

Convenuta: Deutsche Bank SAE

Parti interessate: Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il Regno di Spagna, con gli articoli 34 e 35 dello Statuto dei lavoratori, quali progressivamente interpretati dalla giurisprudenza, abbia adottato le misure necessarie per garantire l'effettività dei limiti di durata dell'orario di lavoro e del riposo settimanale e giornaliero stabiliti dagli articoli 3, 5 e 6 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 ⁽¹⁾, per i lavoratori a tempo pieno che non si siano impegnati in forma espressa, individualmente o collettivamente, a effettuare ore di lavoro straordinario e che non presentino la qualifica di lavoratori mobili, della marina mercantile o ferroviari.

- 2) Se l'articolo 31, paragrafo 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea e gli articoli 3, 5, 6, 16 e 22 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento e del Consiglio, del 4 novembre 2003, in relazione agli articoli 4, paragrafo 1, 11, paragrafo 3 e 16, paragrafo 3 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989 ⁽²⁾, debbano interpretarsi nel senso che ostano ad una normativa nazionale interna, quali gli articoli 34 e 35 dello Statuto dei lavoratori, da cui, come posto in rilievo da giurisprudenza consolidata, non si può dedurre l'obbligo per le imprese di instaurare un sistema di registrazione dell'orario giornaliero di lavoro effettivo per i lavoratori a tempo pieno che non si siano impegnati in forma espressa, individualmente o collettivamente, a effettuare ore di lavoro straordinario e che non presentino la qualifica di lavoratori mobili, della marina mercantile o ferroviari.
- 3) Se l'ingiunzione perentoria agli Stati membri, di cui all'articolo 31, comma 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, e agli articoli 3, 5, 6, 16 e 22 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, in relazione agli articoli 4, paragrafo 1, 11, paragrafo 3 e 16, paragrafo 3 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, di limitare la durata dell'orario di lavoro di tutti i lavoratori in generale, sia garantita per i lavoratori comuni con la normativa di diritto interno, contenuta negli articoli 34 e 35 dello Statuto dei lavoratori dai quali, come posto in rilievo da giurisprudenza consolidata, non si può dedurre l'obbligo per le imprese di instaurare un sistema di registrazione dell'orario giornaliero di lavoro effettivo per i lavoratori a tempo pieno che non si siano impegnati in forma espressa, individualmente o collettivamente, a effettuare ore di lavoro straordinario, a differenza dei lavoratori mobili, della marina mercantile o ferroviari.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

⁽²⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1).

Impugnazione proposta il 29 gennaio 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale del 17 novembre 2017, causa T-263/15, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / Commissione

(Causa C-56/18 P)

(2018/C 152/11)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, D. Recchia e S. Noë, agenti)

Altre parti nel procedimento: Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale del 17 novembre 2017, causa T-263/15, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o.;

— respingere la terza censura del sesto motivo di ricorso in quanto infondata;

— rinviare la causa al Tribunale per l'esame dei restanti cinque motivi di ricorso;

in subordine:

— annullare la sentenza del Tribunale del 17 novembre 2017, causa T-263/15, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o., nei limiti in cui il punto 1 del suo dispositivo statuisce anche sull'aiuto agli investimenti;

- rinviare la causa al Tribunale per l'esame dei restanti cinque motivi di ricorso;
- riservare la decisione relativa alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la sentenza del Tribunale nella causa T-263/15 deve essere annullata in quanto viziata da errori di diritto, che la Commissione ha raggruppato in tre motivi di diritto:

1. Errata qualificazione giuridica del «diritto degli interessati di presentare le loro osservazioni» e delle conseguenze giuridiche della sua violazione alla luce della sentenza della Corte nella causa C-49/05 P, Ferriere Nord SpA/Commissione.

La decisione controversa 2015/1586/UE⁽¹⁾ ha fondato la dichiarazione di incompatibilità con il mercato interno dell'aiuto al funzionamento per la società PLGK su due ragioni tra di loro indipendenti. La ragione principale di tale incompatibilità era l'incompatibilità con il mercato interno dell'aiuto agli investimenti (v. punto 244 della decisione controversa). Il mancato soddisfacimento del primo criterio stabilito dagli orientamenti del 2014, ossia che l'aiuto al funzionamento contribuisca al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune, costituiva soltanto la seconda ragione complementare per dichiarare tale aiuto incompatibile con il mercato interno.

Tuttavia, secondo il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti 71-98 della sentenza, l'incompatibilità con il mercato interno dell'aiuto al funzionamento per la società PLGK risulta esclusivamente dall'applicazione degli orientamenti del 2014 e, pertanto, il Tribunale ha svolto la propria valutazione sulla base della sentenza nella causa Ferriere Nord SpA/Commissione, C-49/05 P. Tale presunzione derivava dall'erronea interpretazione della decisione controversa e, in particolare, dei suoi punti 244 e 245 (v. infra, secondo motivo di impugnazione). Nel caso in cui il Tribunale avesse interpretato correttamente la decisione controversa sotto tale profilo, avrebbe dovuto concludere che l'esame della terza censura del sesto motivo era inoperante (inopérant) in quanto non poteva portare all'annullamento della decisione controversa.

Ai punti 69-89 della sentenza il Tribunale è incorso in due errori di diritto, allorché ha applicato il «diritto di presentare osservazioni» degli interessati all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in modo contrastante rispetto alla sentenza della Corte nella causa Ferriere Nord SpA/Commissione, C-49/05 P, punti 78-84. Il primo motivo di diritto è composto da due parti:

- i) errata qualificazione giuridica del «diritto degli interessati di presentare le loro osservazioni», nella situazione all'origine della sentenza, come «formalità sostanziale», la cui inosservanza comporta automaticamente l'illegittimità della decisione della commissione senza necessità di dimostrare l'incidenza di tale violazione sulla situazione della parte e sul dispositivo della decisione (punti 70, 81 e 83 della sentenza).
- ii) anche volendo ritenere, tuttavia, — come ha fatto il Tribunale — che l'incompatibilità con il mercato interno dell'aiuto al funzionamento per la società PLGK risulti dall'applicazione degli orientamenti del 2014, quod non, il Tribunale ha a tale riguardo erroneamente interpretato e applicato la sentenza della Corte nella causa Ferriere Nord SpA/Commissione, C-49/05 P. In realtà, infatti, le disposizioni degli orientamenti del 2014 applicate nel valutare l'aiuto al funzionamento erano sostanzialmente identiche alle disposizioni applicate nella revoca della decisione sulla base degli orientamenti del 2005 e pertanto le osservazioni delle parti interessate sugli orientamenti del 2014 non potevano incidere, sotto tale profilo, sul dispositivo della decisione.

2. Errata interpretazione della decisione controversa e della revoca della decisione della Commissione

L'illegittimità della decisione controversa, dichiarata dal Tribunale al punto 89 della sentenza impugnata, si fonda sull'erronea interpretazione — ai punti 84-87 della medesima sentenza — della causa dell'incompatibilità con il mercato interno dell'aiuto al funzionamento, presentata al punto 244 della decisione controversa come derivante dagli orientamenti del 2014 e dalla revoca della decisione 2014/883/UE⁽²⁾. L'erronea interpretazione del punto 244 della decisione controversa derivava dall'erronea interpretazione del punto 245 della medesima decisione.

Al punto 244 della decisione controversa, la Commissione ha richiamato il punto 227 della decisione revocata 2014/883/UE, ribadendo la conclusione in esso contenuta secondo la quale «la concessione di un aiuto al funzionamento volto a garantire l'attuazione di un progetto di investimento che beneficia di un aiuto agli investimenti incompatibile [è], per sua natura, incompatibile con il mercato interno». Nella successiva frase del punto 244, la Commissione ha giustificato tale conclusione nel modo seguente: «[s]enza l'aiuto agli investimenti incompatibile l'aeroporto di Gdynia non esisterebbe, in quanto è interamente finanziato da tale aiuto, e l'aiuto al funzionamento non può essere concesso per un'infrastruttura aeroportuale inesistente».

Tuttavia, al punto 245 la Commissione ha affermato che «[t]ale conclusione, tratta ai sensi degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005, è altrettanto valida ai sensi degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 e sufficiente per ritenere che l'aiuto al funzionamento concesso al gestore aeroportuale sia incompatibile con il mercato interno».

L'espressione «valida ai sensi degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014», utilizzata al punto 245 della decisione controversa, non significa che essa derivi da tali orientamenti. Il punto è che essa non può essere modificata attraverso l'applicazione delle disposizioni degli orientamenti del 2014. Nel richiamato punto 245 della decisione controversa si afferma che l'incompatibilità con il mercato interno dell'aiuto al funzionamento derivante dall'incompatibilità dell'aiuto agli investimenti è indipendente (si basa su un'argomentazione diversa) dagli orientamenti del 2014. L'«imprecisione» cui fa riferimento il Tribunale al punto 85 della sentenza, quale emersa in relazione alla revoca della decisione, non è tale da mettere in discussione la correttezza della citata conclusione della decisione controversa.

3. Motivo di diritto: mancata proporzionalità del punto 1 del dispositivo della sentenza.

In via subordinata, per il caso in cui la Corte respingesse i precedenti motivi di impugnazione, la Commissione deduce che il punto 1 del dispositivo della sentenza, che annulla integralmente gli articoli 2-5 della decisione controversa, è sproporzionato. Esso andrebbe oltre la portata della dichiarazione di illegittimità della decisione controversa, contenuta ai punti 71-89 della sentenza, relativa all'aiuto al funzionamento, in quanto comprende una decisione riguardante l'aiuto agli investimenti. Il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la decisione controversa non è separabile, basandosi sul suo articolo 2. Secondo una costante giurisprudenza, tuttavia, il criterio della separabilità dell'atto stabilisce se, a seguito del parziale annullamento dell'atto, si determini un cambiamento quanto alla sua natura. Con l'annullamento della decisione controversa in riferimento all'aiuto al funzionamento la sostanza della decisione controversa non verrebbe modificata, poiché tale decisione continuerebbe a riguardare l'aiuto agli investimenti per la società PLGK.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/1586 della Commissione, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo [notificata con il numero C(2015) 1281] (GU 2015, L 250, pag. 165).

⁽²⁾ Decisione della Commissione, dell'11 febbraio 2014, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo [notificata con il numero C(2014) 759] (GU 2014, L 357, pag. 51).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 30 gennaio 2018 — AX / BW

(Causa C-57/18)

(2018/C 152/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: AX

Resistente: BW

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi ⁽¹⁾ (direttiva 98/59/CE), debba essere interpretato nel senso che ai fini della definizione del numero di lavoratori abitualmente occupati in uno stabilimento occorre fare riferimento al numero di lavoratori impiegati nel normale svolgimento dell'attività al momento del licenziamento.
- 2) Se l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE debba essere interpretato nel senso che ai fini della definizione del numero di lavoratori abitualmente occupati in uno stabilimento di un'impresa utilizzatrice possono essere conteggiati i lavoratori temporanei ivi impiegati.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

- 3) Quali requisiti si applichino per l'inclusione dei lavoratori temporanei ai fini della definizione del numero di lavoratori abitualmente occupati in uno stabilimento di un'impresa utilizzatrice.

⁽¹⁾ GU L 225, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 2 febbraio 2018 — SC Petrotel-Lukoil SA / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

(Causa C-68/18)

(2018/C 152/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: SC Petrotel-Lukoil SA

Resistenti: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾, ostino alle disposizioni di cui all'articolo 175, in vigore fino al 31.03.2010 del Codul fiscal — Legea nr. 571 (codice tributario — legge n. 571), del 22 dicembre 2003 e di cui all'articolo 206¹⁶, in vigore dall'1.04.2010, del Codul fiscal — Legea nr. 571/2003, nonché alle normative susseguenti.
- 2) Se le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ostino alle disposizioni di cui all'articolo 175, in vigore fino al 31.03.2010 del Codul fiscal — Legea nr. 571 e di cui all'articolo 206¹⁶, in vigore dall'1.04.2010 del Codul fiscal — Legea nr. 571/2003, nonché alle normative susseguenti.

- 3) Se il principio di proporzionalità osta a che lo Stato ignori la circostanza che la società ha ottenuto, dopo l'ispezione tributaria, la decisione che consente l'equiparazione del prodotto «oli combustibili semilavorati» al prodotto «oli combustibili [păcură]» e, in occasione dell'esame del reclamo del contribuente/società, a che venga mantenuta l'accisa inizialmente calcolata per il prodotto «gasolio».

⁽¹⁾ GU 2003, L 283, pag. 51.

Ricorso proposto il 1° febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia

(Causa C-69/18)

(2018/C 152/14)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk, G. von Rintelen, M. Žebre)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato entro il 17 giugno 2016 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU 2014, L 158, pag. 196), o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica di Slovenia, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penality di EUR 7 986,60 al giorno, a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, la Repubblica di Slovenia avrebbe dovuto adottare e comunicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 17 giugno 2016. Poiché, entro la scadenza di tale termine, la Repubblica di Slovenia non ha comunicato alla Commissione il recepimento di tutte le disposizioni di detta direttiva, la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte.

Con il suo ricorso la Commissione chiede alla Corte di condannare la Repubblica di Slovenia al pagamento di una penality di EUR 7 986,60 al giorno. Per il calcolo di tale importo la Commissione ha preso in considerazione la gravità e la durata della violazione del diritto dell'Unione, nonché l'effetto dissuasivo in rapporto alla capacità di pagamento di tale Stato membro, vale a dire la Repubblica di Slovenia.

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 17.6.2016.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Oradea (Romania) l'8 febbraio 2018 — CV / DU

(Causa C-85/18)

(2018/C 152/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Oradea

Parti

Ricorrente: CV

Resistente: DU

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di residenza abituale del minore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 ⁽¹⁾, coincida con il luogo rispetto al quale il minore presenta una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare, a prescindere dall'esistenza di una decisione giurisdizionale pronunciata in un altro Stato membro, emessa dopo che il minore si è trasferito con il padre nello Stato in cui si è integrato in un ambiente sociale e familiare. Oppure se, in questo caso, rilevino le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento n. 2201/2003 che stabiliscono la competenza basata sulla presenza del minore.
- 2) Se, in questo caso, ai fini di determinare la residenza abituale, sia rilevante il fatto che il minore è cittadino dello Stato membro nel quale si è stabilito con il padre e che i genitori possiedono soltanto la cittadinanza rumena.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003 L 338, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Regno Unito) il 9 febbraio 2018 — Ermira Bajratari / Secretary of State for the Home Department

(Causa C-93/18)

(2018/C 152/16)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal in Northern Ireland

Parti

Appellante: Ermira Bajratari

Appellato: Secretary of State for the Home Department

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un reddito da attività lavorativa illegale ai sensi della normativa nazionale possa dimostrare, in tutto o in parte, la disponibilità di risorse sufficienti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui cittadini ⁽¹⁾.

- 2) In caso di risposta affermativa, se il requisito previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), possa essere soddisfatto qualora l'attività lavorativa sia considerata precaria unicamente in ragione del suo carattere illegale.

(¹) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 12 febbraio 2018 — Nalini Chenchooliah / Minister for Justice and Equality

(Causa C-94/18)

(2018/C 152/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Nalini Chenchooliah

Convenuto: Minister for Justice and Equality

Questioni pregiudiziali

- 1) Ove al coniuge di un cittadino dell'Unione che ha esercitato diritti di libera circolazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/38/CE (¹) sia stato rifiutato un diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 7, in quanto il cittadino dell'Unione in questione non esercita, o non esercita più, diritti sanciti dai Trattati dell'Unione nello Stato membro ospitante interessato, e ove nei confronti del coniuge sia stato proposto l'allontanamento dal territorio di tale Stato membro, se tale allontanamento debba avvenire in conformità delle disposizioni della direttiva o se esso rientri nella competenza del diritto nazionale dello Stato membro.
- 2) Nel caso in cui la risposta alla precedente questione sia che l'allontanamento deve avvenire conformemente alle disposizioni della direttiva, se l'allontanamento vada effettuato in conformità dei requisiti di cui al capo VI della direttiva, e in particolare degli articoli 27 e 28 della stessa, o se lo Stato membro possa, in tali circostanze, avvalersi di altre disposizioni della direttiva, in particolare degli articoli 14 e 15 della stessa.

(¹) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 12 febbraio 2018 — T. Boer & Zonen BV / Staatssecretaris van Economische Zaken

(Causa C-98/18)

(2018/C 152/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: T. Boer & Zonen BV

Resistente: Staatssecretaris van Economische Zaken

Questione pregiudiziale

Se il disposto dell'allegato III, sezione I, capitolo VII, parte iniziale e punti 1 e 3, del regolamento n. 853/2004⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che il raffreddamento della carne deve avvenire nel macello stesso, cosicché il carico della carne in un mezzo refrigerato può avere inizio solo quando la carne ha raggiunto una temperatura non superiore a 7 gradi Celsius, o se invece il raffreddamento della carne possa avvenire anche nel mezzo refrigerato, finché questo non lascia il terreno del macello.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animali (GU 2004, L 139, pag. 55).

**Impugnazione proposta il 13 febbraio 2018 dalla Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 novembre 2017, causa T-687/16, Koton
Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

(Causa C-104/18 P)

(2018/C 152/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (rappresentanti: J. Güell Serra, E. Stoyanov Edissonov, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Joaquín Nadal Esteban

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare nullo il marchio dell'Unione europea n. 9917436 contestato; e
- condannare Joaquín Nadal Esteban e l'EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha statuito, nella sentenza impugnata, relativamente alla valutazione delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009⁽¹⁾ che fosse pacifico, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia dell'11 giugno 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, che la malafede presupponesse l'esistenza di un rischio di confusione e che, conseguentemente, richiedesse che i beni e i servizi in questione fossero simili o identici.

La ricorrente sostiene che non risulta dalla sentenza *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* che la malafede da parte della richiedente la registrazione presupponesse l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi/segni delle parti, ma che l'esistenza di un simile rischio di confusione fosse solo un esempio dei fattori che possono essere presi in considerazione, e non una condizione sine qua non, per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

Pertanto la ricorrente lamenta che, statuendo che l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009, presupponesse o richiedesse l'esistenza di un rischio di confusione da parte del pubblico e pertanto la somiglianza o identità tra i beni e servizi in questione, il Tribunale ha erroneamente interpretato la sentenza *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* ed ha erroneamente applicato l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. Conseguentemente ha commesso un errore di diritto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 14 febbraio 2018 — Sandoz Ltd, Hexal AG / G.D. Seale LLC, Janssen Sciences Ireland

(Causa C-114/18)

(2018/C 152/20)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: Sandoz Ltd, Hexal AG

Convenute: G.D. Seale LLC, Janssen Sciences Ireland

Questione pregiudiziale

Ove il solo principio attivo oggetto di un certificato protettivo complementare rilasciato ai sensi del [regolamento (CE) n. 469/2009] ⁽¹⁾ appartenga a una classe di composti rientranti in una formula Markush all'interno di una rivendicazione del brevetto e tutti i membri di detta classe incorporino l'attività tecnico-inventiva centrale del brevetto, se, ai fini dell'articolo 3, lettera a), del regolamento CPC, sia sufficiente il fatto che il composto, previo esame della sua struttura, sia immediatamente riconosciuto come rientrante nella classe (e sia quindi tutelato dal brevetto in forza della normativa nazionale in materia di brevetti) o se occorra che gli specifici sostituenti necessari per formare il principio attivo siano tra quelli che la persona qualificata potrebbe ricavare, in base alle proprie conoscenze generali comuni, dalla lettura delle rivendicazioni del brevetto

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU 2009, L 152, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal correctionnel de Saint-Brieuc- Chambre détachée de Guingamp (Francia) il 12 febbraio 2018 — Procureur de la République / Tugdual Carlier e a.

(Causa C-115/18)

(2018/C 152/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc — Chambre détachée de Guingamp

Parti

Ricorrente: Procureur de la République

Convenuti: Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschhof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento europeo n. 1107/2009⁽¹⁾ sia conforme al principio di precauzione dal momento che esso non definisce con precisione la nozione di sostanza attiva, lasciando al richiedente il compito di scegliere ciò che lo stesso denomina sostanza attiva nel suo prodotto, e lasciandogli la possibilità di concentrare il suo intero fascicolo di domanda su un'unica sostanza, mentre il suo prodotto finito commercializzato ne contiene molteplici.
- 2) Se il principio di precauzione e l'imparzialità dell'autorizzazione alla commercializzazione siano garantiti qualora i test, le analisi e le valutazioni necessarie all'istruzione del fascicolo siano effettuati dai soli richiedenti che possono essere parziali nella loro presentazione senza alcuna controanalisi indipendente.
- 3) Se il principio di precauzione e l'imparzialità dell'autorizzazione alla commercializzazione siano garantiti senza che siano pubblicati i rapporti di richieste d'autorizzazione a motivo dell'addotta protezione del segreto industriale.
- 4) Se il regolamento europeo n. 1107/2009 sia conforme al principio di precauzione dal momento che non tiene in alcun modo conto delle molteplicità di sostanze attive e del loro impiego cumulativo, in particolare giacché non prevede alcuna analisi specifica completa a livello europeo delle combinazioni di sostanze attive in uno stesso prodotto.
- 5) Se il regolamento europeo n. 1107/2009 sia conforme al principio di precauzione dal momento che esso, nei capi 3 e 4, prevede un'esenzione, dalle analisi di tossicità [genotossicità, esame di cancerogenicità, esame degli interferenti endocrini (...)] per i prodotti pesticidi nelle loro formulazioni commerciali quali immesse sul mercato e alle quali sono esposti i consumatori e l'ambiente, e impone solo test sommari che sono sempre effettuati dal richiedente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spagna) il 16 febbraio 2018 — Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia S.A.

(Causa C-125/18)

(2018/C 152/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Parti

Ricorrente: Marc Gómez del Moral Guasch

Resistente: Bankia S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'indice IRPH⁽¹⁾ Cajas debba essere oggetto di supervisione giurisdizionale, nel senso che si debba verificare se esso risulti comprensibile per il consumatore, senza che a ciò risulti di ostacolo la circostanza che il medesimo sia disciplinato da disposizioni regolamentari e amministrative, in quanto detto indice non rientra fra i casi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13⁽²⁾, giacché non si tratta di una disposizione obbligatoria, ma l'inserimento di tale tasso di interesse variabile e remunerativo nel contratto da parte del professionista avviene su base facoltativa.
- 2) 2.1 Se, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che non è stata trasposta nell'ordinamento [spagnolo], risulti contrario a quest'ultima, e in particolare al suo articolo 8, la circostanza che un organo giurisdizionale spagnolo invochi e applichi il detto articolo 4, paragrafo 2, laddove tale disposizione non è stata trasposta nell'ordinamento [nazionale] per volontà del legislatore, il quale ha perseguito un livello di protezione integrale relativamente a tutte le clausole che il professionista possa inserire in un contratto stipulato con i consumatori, comprese quelle vertenti sull'oggetto principale del contratto, anche qualora fossero formulate in modo chiaro e comprensibile.

2.2 In ogni caso, se sia necessario fornire informazioni o pubblicità sui seguenti fatti o dati, o su alcuni di essi, ai fini della comprensione della clausola essenziale, nello specifico dell'IRPH:

- (i) spiegare come si configurava il tasso di riferimento, ossia informare che il detto indice comprende le commissioni e le altre spese dell'interesse nominale; che si tratta di una media semplice e non ponderata; che il professionista doveva sapere e indicare che avrebbe dovuto applicare un differenziale negativo e che i dati forniti non sono accessibili al pubblico, come invece accade per l'altro tasso abitualmente utilizzato, l'euribor;
- (ii) illustrare l'andamento del tasso in discussione nel passato e come potrebbe presentarsi in futuro, trasmettendo informazioni e mostrando grafici che spieghino al consumatore in maniera chiara e comprensibile l'andamento di tale tasso specifico in rapporto all'euribor, che costituisce il tasso abituale dei mutui con garanzia ipotecaria.

2.3 Poiché la CGUE ha statuito che è compito del giudice del rinvio esaminare il carattere abusivo delle clausole contrattuali e trarne tutte le conseguenze in conformità del diritto nazionale, si chiede alla Corte se la mancanza d'informazione riguardo a quanto suesposto non comporti la mancata comprensione della clausola, in quanto la stessa non sarebbe chiara per il consumatore medio, [ai sensi dell']articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, o se l'omissione della suddetta informazione implichi una condotta sleale del professionista e, pertanto, il consumatore, qualora fosse stato informato adeguatamente, non avrebbe accettato l'applicazione dell'IRPH come indice di riferimento per il suo mutuo.

3) Se venisse dichiarata la nullità dell'IRPH cajas, quale delle due conseguenze di seguito indicate, in mancanza di un accordo tra le parti o nel caso in cui questo risultasse più dannoso per il consumatore, sarebbe conforme agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13:

3.1 procedere all'integrazione del contratto, applicando un indice sostitutivo abituale, l'euribor, trattandosi di un contratto essenzialmente vincolato a un interesse proficuo per l'organismo [che ha la qualità del] professionista;

3.2 interrompere l'applicazione degli interessi, rimanendo a carico del mutuatario o debitore unicamente l'obbligo di restituire il capitale ricevuto in prestito nei termini concordati.

⁽¹⁾ Indice di riferimento per i mutui ipotecari.

⁽²⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il
16 febbraio 2018 — A-PACK CZ, s r.o. / Odvolací finanční ředitelství**

(Causa C-127/18)

(2018/C 152/23)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: A-PACK CZ, s.r.o.

Convenuto: Odvolací finanční ředitelství

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), possa essere interpretato, alla luce del principio di neutralità fiscale e del principio di proporzionalità, nel senso che esso consente agli Stati membri di stabilire, mediante una deroga, condizioni che, in determinati casi, escludono una riduzione della base imponibile in caso di non pagamento totale o parziale.

- 2) In caso di risposta affermativa alla questione 1, se sia in contrasto con la ratio dell'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), una normativa nazionale che non consente ad un soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di rettificare l'importo dell'imposta, qualora quest'ultima sia divenuta esigibile, nel corso di un'operazione imponibile, nei confronti di un altro soggetto passivo che ha pagato solo parzialmente per l'operazione o non ha pagato affatto e che successivamente ha cessato di esistere come soggetto passivo dell'IVA.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-164/18)

(2018/C 152/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano e G. von Rintelen, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato entro il 18 aprile 2016 tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 ⁽¹⁾, o, comunque, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva in parola;
- infliggere al Regno di Spagna, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità giornaliera di EUR 61 964,32 dalla data di pronuncia della sentenza con cui si dichiara l'inadempimento dell'obbligo di adottare o, ad ogni modo, di notificare alla Commissione le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/23/UE;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine assegnato per il recepimento nel diritto interno della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è scaduto il 18 aprile 2016.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-165/18)

(2018/C 152/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano e G. von Rintelen, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato entro il 18 aprile 2016 tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 ⁽¹⁾, o, comunque, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 106, paragrafo 1, della direttiva in parola;
- infliggere al Regno di Spagna, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità giornaliera di EUR 123 928,64 dalla data di pronuncia della sentenza con cui si dichiara l'inadempimento dell'obbligo di adottare o, ad ogni modo, di notificare alla Commissione le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/25/UE;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine assegnato per il recepimento nel diritto interno della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è scaduto il 18 aprile 2016.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243).

Impugnazione proposta il 5 marzo 2018 dalla Repubblica di Polonia avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 dicembre 2017, causa T-849/16, PGNiG Supply & Trading/Commissione europea

(Causa C-181/18 P)

(2018/C 152/26)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Altre parti nel procedimento: PGNiG Supply & Trading GmbH, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare integralmente l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea (Prima Sezione) del 14 dicembre 2017, PGNiG Supply & Trading/Commissione europea, T-849/16;
- rinviare la causa al Tribunale ai fini del riesame;
- condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale, avendo ritenuto che la ricorrente non era legittimata ad agire, ha respinto il ricorso della PGNiG Supply & Trading diretto all'annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto Opal, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall'applicazione dei requisiti relativi all'accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.

Secondo la Repubblica di Polonia, il Tribunale, ai punti 6, 10, 11 e 43 dell'ordinanza impugnata, ha effettuato constatazioni sul merito della controversia in ordine alla validità della decisione impugnata. Di conseguenza, avverso l'ordinanza impugnata la Repubblica di Polonia deduce i motivi qui di seguito illustrati.

In primo luogo, motivo relativo alla violazione dell'articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale, nonché alla violazione del diritto della Repubblica di Polonia ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché alla violazione del principio del contraddittorio, per aver il Tribunale effettuato, con l'ordinanza impugnata, constatazioni di fatto e di diritto riguardanti il merito della controversia in ordine alla validità della decisione impugnata, prima che si potesse giungere ad una pronuncia sul merito della controversia in questione nell'ambito del procedimento relativo alla causa T-883/16, Repubblica di Polonia/Commissione europea.

In secondo luogo, motivo relativo all'errore nella valutazione giuridica della decisione impugnata, consistente nell'assunto che la suddetta decisione prevedesse di assoggettare all'accesso dei terzi il 50 % delle capacità di trasporto del gasdotto Opal, sul tratto fra Greifswald e Brandov, attraverso una vendita all'asta trasparente e non discriminatoria, cosicché altri soggetti avessero la possibilità di acquistare le suddette capacità, nonché nell'assunto che la decisione impugnata non introducesse un'esenzione nuova, bensì abolisse in parte l'esenzione esistente. Secondo la Repubblica di Polonia, la valutazione del carattere giuridico e degli effetti della decisione impugnata è errata, in quanto la decisione impugnata introduce solo apparentemente soluzioni presentate come trasparenti e non discriminatorie. In realtà, si tratta di un meccanismo che consente alle imprese del gruppo Gazprom di utilizzare in modo esclusivo almeno il 90 % delle capacità di trasporto del gasdotto Opal alle quali fa riferimento la decisione impugnata (di cui il 50 % sono le capacità del tutto esentate dal requisito TPA, mentre il 40 % sono le capacità di tipo DZK che possono essere riservate soltanto dal Gazprom).

In terzo luogo, motivo relativo alla violazione dell'obbligo di adeguata motivazione dell'ordinanza impugnata. Secondo la Repubblica di Polonia, il Tribunale non ha spiegato in base a quali presupposti abbia effettuato le constatazioni sul merito della decisione impugnata. Di conseguenza, non è possibile conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha dichiarato che la decisione impugnata svincolasse le capacità del gasdotto Opal per le imprese non collegate al gruppo Gazprom e che la stessa avrebbe prodotto effetti positivi sulla concorrenza nel mercato del gas naturale.

Ricorso proposto il 12 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia

(Causa C-188/18)

(2018/C 152/27)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek, G. von Rintelen, M. Žebre)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato entro il 18 aprile 2016 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1), o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 51 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica di Slovenia, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di EUR 8 992,32 al giorno, a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la Repubblica di Slovenia avrebbe dovuto adottare e comunicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 18 aprile 2016. Poiché, entro la scadenza di tale termine, la Repubblica di Slovenia non ha comunicato alla Commissione il recepimento di tutte le disposizioni di detta direttiva, la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte.

Con il suo ricorso la Commissione chiede alla Corte di condannare la Repubblica di Slovenia al pagamento di una penalità di EUR 8 992,32 al giorno. Per il calcolo di tale importo la Commissione ha preso in considerazione la gravità e la durata della violazione del diritto dell'Unione, nonché l'effetto dissuasivo in rapporto alla capacità di pagamento di tale Stato membro, vale a dire la Repubblica di Slovenia.

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 18.4.2016.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2018 — Alouminion tis Ellados / Commissione

(Causa T-542/11) ⁽¹⁾

«Aiuti di Stato — Elettricità — Decisione che dichiara l'aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno e dispone il suo recupero — Tariffa preferenziale dell'elettricità concessa con un contratto concluso con il fornitore storico — Risoluzione del contratto da parte del fornitore storico — Sospensione giudiziale, con provvedimento d'urgenza, degli effetti della risoluzione del contratto — Annullamento della decisione della Commissione da parte del Tribunale — Annullamento della sentenza del Tribunale da parte della Corte — Rinvio della causa al Tribunale — Portata del ricorso successivamente al rinvio — Qualificazione dell'ordinanza di provvedimenti urgenti quale aiuto nuovo — Competenza della Commissione — Tutela giurisdizionale effettiva — Qualificazione della tariffa preferenziale quale aiuto di Stato — Vantaggio — Legittimo affidamento — Diritti della difesa del beneficiario — Obbligo di recupero — Obbligo di motivazione»

(2018/C 152/28)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Alouminion tis Ellados (Atene, Grecia) (rappresentanti: G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos e N. Keramidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e É. Gippini Fournier, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Bourtzalas, C. Synodinos, A. Oikonomou et H. Tagaras, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE in cui si chiede l'annullamento della decisione 2012/339/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa all'aiuto di Stato SA.26117 — C 2/2010 (ex NN 62/2009) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore della Aluminium of Greece SA (GU 2012, L 166, pag. 83).

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Alouminion tis Ellados VEAE sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e da Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI).

⁽¹⁾ GU C 370 del 17.12.2011.

Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Polonia/Commissione(Causa T-507/15) ⁽¹⁾

[«FEAGA — Spese escluse dal finanziamento — Regolamento (CE) n. 2200/96, direttiva 2002/55/CE, regolamenti (CE) n. 1432/2003, (CE) n. 1433/2003, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1182/2007, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 1580/2007 e (UE) n. 1306/2013 — Spese sostenute dalla Polonia — Rischio per il FEAGA — Controlli in loco — Criteri di riconoscimento di un'organizzazione di produttori — Divergenze tra versioni linguistiche — Rettifica finanziaria»]

(2018/C 152/29)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, K. Straś, M. Pawlicka e B. Paziewska, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Stobiecka Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 354 del 26.10.2015.

Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2018 — Kim e a. / Consiglio e Commissione(Cause riunite T-533/15 e T-264/16) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Corea del Nord allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Elenco delle persone e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Iscrizione del nome dei ricorrenti — Prova della fondatezza dell'iscrizione nell'elenco — Obbligo di motivazione»)

(2018/C 152/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti nella causa T-533/15: Il-Su Kim (Pyongyang, Corea del Nord), e gli altri 5 ricorrenti che figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: M. Lester, S. Midwinter, QC, T. Brentnall e A. Stevenson, solicitors)

Ricorrente nella causa T-264/16: Korea National Insurance Corporation (Pyongyang) (rappresentanti: M. Lester, S. Midwinter, T. Brentnall e A. Stevenson)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. de Elera-San Miguel Hurtado e A. Vitro, successivamente A. Vitro e F. Naert, agenti), Commissione europea (rappresentanti: nella causa T-533/15 L. Havas, S. Bartelt e D. Gauci, agenti, e nella causa T-264/16 L. Havas e S. Bartelt, agenti, poi nella causa T-533/15 L. Havas e D. Gauci, agenti, e nella causa T-264/16 L. Havas, agente)

Interveniente a sostegno dei convenuti nella causa T-533/15: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente V. Kaye, successivamente S. Brandon, poi S. Brandon e C. Crane, e infine S. Brandon, agenti)

Oggetto

Nella causa T-533/15, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione n. 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2015, L 174, pag. 25), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1062 della Commissione, del 2 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2015, L 174, pag. 16), della decisione (PESC) 2016/475 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione n. 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2016, L 85, pag. 34), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/659 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2016, L 114, pag. 9), della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione n. 2013/183/PESC (GU 2016, L 141, pag. 79), e di qualsiasi regolamento di esecuzione del Consiglio che vi si riferisca, nella parte in cui questi atti riguardano i ricorrenti, e, nella causa T-264/16, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione 2016/475, del regolamento di esecuzione n. 2016/659, della decisione 2016/849 e di qualsiasi regolamento di esecuzione del Consiglio che vi si riferisca, nella parte in cui questi atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *Nella causa T 533/15, il sig. Kim Il-Su e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.*
- 3) *Nella causa T 264/16, la Korea National Insurance Corporation è condannata alle spese.*
- 4) *Nella causa T 533/15, il Regno Unito supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 381 del 16.11.2015.

Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2018 — TestBioTech / Commissione

(Causa T-33/16) ⁽¹⁾

[«Ambiente — Prodotti geneticamente modificati — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Soia geneticamente modificata MON 87769, MON 87705 e 305423 — Rigetto di una richiesta di riesame interno delle decisioni di autorizzazione all'immissione in commercio — Nozione di "diritto ambientale" — Articolo 10 del regolamento n. 1367/2006»]

(2018/C 152/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TestBioTech eV (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: R. Stein, solicitor, K. Smith, QC, e J. Stevenson, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Tomkin, L. Pignataro-Nolin e C. Valero, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Monsanto Europe (Anversa, Belgio) e Monsanto Company (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Pittie, avvocato), e Pioneer Overseas Corp. (Johnston, Iowa, Stati Uniti) e Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston) (rappresentanti: G. Forwood, avvocato, J. Killick, barrister, e S. Nordin, solicitor)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della lettera del membro della Commissione responsabile della salute e della sicurezza alimentare, del 16 novembre 2015, recante rigetto della richiesta di riesame interno, basata sull'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), delle decisioni di esecuzione che autorizzano l'immissione in commercio dei tipi di soia geneticamente modificata MON 87769, MON 87705 e 305423.

Dispositivo

- 1) *La lettera del membro della Commissione europea responsabile della salute e della sicurezza alimentare, del 16 novembre 2015, recante il riferimento Ares(2015) 5145741, avente ad oggetto la richiesta, basata sull'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, di riesame interno delle decisioni di esecuzione che autorizzano l'immissione in commercio dei tipi di soia geneticamente modificata MON 87769, MON 87705 e 305423, è annullata*
- 2) *La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle della TestBioTech eV.*
- 3) *La Monsanto Europe, la Monsanto Company, la Pioneer Overseas Corp. e la Pioneer Hi-Bred International, Inc. sopporteranno ciascuna le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 136 del 18.4.2016.

Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Naviera Armas / Commissione

(Causa T-108/16) ⁽¹⁾

«Aiuti di Stato — Condizioni di utilizzo dell'infrastruttura portuale di Puerto de Las Nieves da parte di una compagnia di trasporto marittimo — Uso esclusivo di infrastrutture finanziate mediante fondi pubblici, al di fuori di un contratto di concessione — Esonero da una parte delle tasse portuali — Denuncia di una concorrente — Decisione che accerta l'insussistenza di aiuti di Stato in esito al procedimento di esame preliminare — Gravi difficoltà in sede di esame delle misure interessate — Evoluzione della situazione di cui trattasi durante il procedimento amministrativo — Nozione di vantaggio concesso mediante risorse statali — Errori di valutazione dei fatti ed errori di diritto — Decisione di un giudice nazionale che sospende gli effetti di una gara d'appalto — Requisito di un esame diligente ed imparziale della denuncia»)

(2018/C 152/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Naviera Armas, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Spagna) (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra e Á. Givaja Sanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar, G. Luengo e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Fred Olsen, SA (Santa Cruz de Tenerife, Spagna) (rappresentante: F. Marín Riaño, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2015) 8655 final della Commissione, dell'8 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.36628 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Spagna — Fred Olsen

Dispositivo

- 1) *La decisione C(2015) 8655 final della Commissione, dell'8 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.36628 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Spagna — Fred Olsen, è annullata nella parte in cui è stato ivi constatato, al termine del procedimento di esame preliminare, che l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura portuale di Puerto de Las Nieves da parte della Fred Olsen, SA non aveva comportato la concessione di un aiuto di Stato a quest'ultima.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Naviera Armas, SA sopporta un quarto delle proprie spese mentre il resto delle sue spese viene sopportato dalla Commissione europea.*
- 4) *La Commissione e la Fred Olsen sopportano le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 175 del 17.5.2016.

Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Caviro Distillerie e a. / Commissione

(Causa T-211/16) ⁽¹⁾

[«Dumping — Importazioni di acido tartarico originario della Cina e prodotto dalla Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd — Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 — Mancata imposizione di un dazio antidumping definitivo — Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Campionamento — Assenza di un pregiudizio notevole — Errore manifesto di valutazione — Determinazione del pregiudizio — Redditività dell'industria dell'Unione»]

(2018/C 152/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italia), Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italia), Distillerie Mazzari SpA (Sant'Agata sul Santerno, Italia), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoriccio, Italia) (rappresentanti: A. Bochon, avocat, e R. MacLean, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Demeneix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento dell'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione, del 9 febbraio 2016, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (GU 2016, L 33, pag. 14).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Caviro Distillerie Srl, le Distillerie Bonollo SpA, le Distillerie Mazzari SpA e l'Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 260 del 18.7.2016.

Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2018 — Grupo Osborne / EUIPO — Ostermann (DONTORO dog friendship)

(Causa T-390/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo DONTORO dog friendship — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Complementarietà dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 152/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spagna) (rappresentante: J. M. Iglesias Monravá, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Daniel Ostermann (Lipsia, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 aprile 2016 (procedimento R 2002/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Grupo Osborne e il sig. Ostermann.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Grupo Osborne, SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 364 del 3.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2018 — Gifi Diffusion/EUIPO — Crocs (Scarpe)

(Causa T-424/16) ⁽¹⁾

[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una scarpa — Disegno o modello comunitario anteriore — Motivi di nullità — Obbligo di motivazione — Articolo 62 del regolamento (CE) n. 6/2002 — Rilievo d'ufficio di un motivo di nullità da parte della commissione di ricorso — Competenza della commissione di ricorso — Articolo 63, paragrafo 1 del regolamento n. 6/2002»]

(2018/C 152/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gifi Diffusion (Villeneuve-sur-Lot, Francia) (rappresentante: C. de Chassey, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Crocs, Inc. (Niwot, Colorado, Stati Uniti) (rappresentanti: H. Seymour, L. Cassidy, J. Guise, D. Knight, solicitor, N. Hadjadj Cazier, M. Berger e H. Haouideg, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 aprile 2016 (procedimento R 37/2015-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Gifi Diffusion e la Crocs.

Dispositivo

- 1) *La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 aprile 2016 (procedimento R 37/2015-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Gifi Diffusion e la Crocs, Inc., è annullata.*
- 2) *L'EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Gifi Diffusion nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.*
- 3) *La Crocs sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 392 del 24.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2018 — Crocs / EUIPO — Gifi Diffusion (Calzature)

(Causa T-651/16) ⁽¹⁾

[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una calzatura — Disegno o modello comunitario anteriore — Motivo di nullità — Assenza di novità — Divulgazione prima della data di priorità — Esame d'ufficio dei fatti — Elementi di prova aggiuntivi prodotti dinanzi alla commissione di ricorso — Articoli 5 e 7 e articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002»]

(2018/C 152/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Crocs, Inc. (Niwot, Colorado, Stati Uniti) (rappresentanti: H. Seymour, L. Cassidy, J. Guise e D. Knight, solicitors, N. Hadjadj Cazier, M. Berger e H. Haouideg, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gifi Diffusion (Villeneuve-sur-Lot, Francia) (rappresentante: C. de Chasse, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 giugno 2016 (procedimento R 853/2014-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Gifi Diffusion e la Crocs.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Crocs, Inc. è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Gifi Diffusion nel procedimento dinanzi al Tribunale.*

⁽¹⁾ GU C 410 del 7.11.2016.

Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2018 — Kiosked / EUIPO — VRT (K)(Causa T-824/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo K — Marchio Benelux figurativo anteriore K — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 152/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kiosked Oy Ab (Espoo, Finlandia) (rappresentante: L. Laaksonen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: P.-Y. Thoumsin e E. Van Melkebeke, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 settembre 2016 (procedimento R 279/2016-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la VRT e la Kiosked.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Kiosked Oy Ab sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT).

⁽¹⁾ GU C 22 del 23.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018 — La Mafia Franchises/EUIPO — Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)(Causa T-1/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio figurativo dell'Unione europea La Mafia SE SIENTA A LA MESA — Impedimento assoluto alla registrazione — Contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume — Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 152/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: La Mafia Franchises, SL (Saragozza, Spagna) (rappresentante: I. Sempere Massa, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 ottobre 2016 (procedimento R 803/2016-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Repubblica italiana e La Mafia Franchises.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Mafia Franchises, SL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 53 del 20.2.2017.

Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018. — Marriott Worldwide / EUIPO — Graf (raffigurazione di un toro alato)

(Causa T-151/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo che raffigura un toro alato — Marchi dell'Unione europea e nazionale figurativi anteriori raffiguranti un grifone — Impedimento assoluto alla registrazione — Somiglianza dei segni — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Diritto d'autore anteriore tutelato dal diritto nazionale — Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001] — Esame d'ufficio dei fatti — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001)»]

(2018/C 152/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marriott Worldwide Corp. (Bethesda, Maryland, Stati Uniti d'America) (rappresentante: A. Reid, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Johann Graf (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: S. Salomonowitz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 gennaio 2017 (procedimento R 165/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Marriott Worldwide e il sig. Graf.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell' Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 gennaio 2017 (procedimento R 165/2016-4) è annullata.
- 2) L'EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Marriott Worldwide Corp.
- 3) Il sig. Johann Graf sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 129 del 24.4.2017.

Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018 — SSP Europe / EUIPO (SECURE DATA SPACE)(Causa T-205/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea SECURE DATA SPACE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 152/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SSP Europe GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: B. Bittner, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Tóhatí e M. Fischer, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 gennaio 2017 (procedimento R 2467/2015-5), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo SECURE DATA SPACE quale marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La SSP Europe GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 22.5.2017.

Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)(Causa T-279/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Push and Ready — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 152/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hermann Bock GmbH (Verl, Germania) (rappresentanti: S. Maaßen e V. Schoene, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek e A. Söder, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 gennaio 2017 (procedimento R 1279/2016-5), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo Push and Ready quale marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Hermann Bock GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 213 del 3.7.2017.

Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2018 — Hotelbeds Spain/EUIPO — Guidigo Europe (Guidego what to do next)

(Causa T-346/17) (¹)

[«**Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Guidego what to do next — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore GUIDIGO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001]**»]

(2018/C 152/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hotelbeds Spain, SL (Palma di Maiorca, Spagna) (rappresentanti: L. Broschat García, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Guidigo Europe (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Lipovetsky, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2017 (procedimento R 449/2016-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Guidigo Europe e la Hotelbeds Spain.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Hotelbeds Spain, SL è condannata alle spese.

(¹) GU C 239 del 24.7.2017.

Ordinanza del Tribunale del 21 febbraio 2018 — MedSkin Solutions Dr. Suwelack/EUIPO — Cryo-Save (CryoSafe)

(Causa T-482/13) (¹)

(«**Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire**»)

(2018/C 152/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Billerbeck, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cryo-Save AG (Freienbach, Svizzera) (rappresentante: C. Onken, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 luglio 2013 (procedimento R 1759/2012-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cryo-Save AG e la MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) La MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG e la Cryo-Save AG sopporteranno, in solido, le spese sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
- 3) La MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG e la Cryo-Save AG sopporteranno le proprie spese secondo i termini del loro accordo.

⁽¹⁾ GU C 313 del 26.10.2013.

Ordinanza del Tribunale del 5 marzo 2018 — Estamede/BCE

(Causa T-124/17) ⁽¹⁾

(«Responsabilità extracontrattuale — Politica economica e monetaria — BCE — Ristrutturazione del debito pubblico greco — Coinvolgimento di un organismo di diritto pubblico greco che gestisce un fondo pensione degli ingegneri e degli imprenditori di lavori pubblici — Mancanza di interesse proprio o di cessione del diritto al risarcimento — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità manifesta»)

(2018/C 152/44)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Estamede) (Atene, Grecia) (rappresentante: P. Miliarakis, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Koutsoukou e K. Laurinavičius, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere un risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'Eniaios Foreas Koinonikis Asfalis (EFKA) e, più particolarmente, dal suo ramo professionale degli ingegneri e imprenditori di lavori pubblici, il Tameio Syntaxeon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (TSMEDE) (Tomeis Michanikon Ergolipton Dimosion Ergon), nonché dai suoi pensionati affiliati, in particolare, in seguito all'adozione, da parte della BCE, della decisione 2012/153/UE, del 5 marzo 2012, sull'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell'ambito dell'offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (GU 2012, L 77, pag. 19), nonché di altre misure della BCE inerenti alla ristrutturazione del debito pubblico greco.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2) *L'Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Estamede)* è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 151 del 15.5.2017.

Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2018 — Naftogaz of Ukraine/Commissione

(Causa T-196/17) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73/CE — Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall'applicazione dei requisiti del diritto dell'Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l'accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe — Carenza di incidenza diretta — Irricevibilità»)

(2018/C 152/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NJSC Naftogaz of Ukraine (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: D. Mjaaland, A. Haga, M. Krakowiak e P. Grzejszczak, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: Y. G. Marinova, O. Beynet e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall'applicazione dei requisiti relativi all'accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento.
- 3) La NJSC Naftogaz of Ukraine sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) La Naftogaz of Ukraine, la Commissione, la OPAL Gastransport GmbH & Co. KG, la Gazprom Eksport LLC e la Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sopportano ciascuna le proprie spese relative alle domande di intervento.

⁽¹⁾ GU C 151 del 15.5.2017.

Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — SD / EIGE

(Causa T-263/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo determinato — Decisione di non rinnovare il contratto — Domanda di rinnovo avente lo stesso oggetto di un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto — Irricevibilità»)

(2018/C 152/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SD (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (rappresentanti: V. Langbakk, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione implicita dell'EIGE de 26 agosto 2016, recante rigetto della domanda del ricorrente del 26 aprile 2016 volta a ottenere un secondo rinnovo del suo contratto di impiego e, se del caso, l'annullamento della decisione dell'EIGE del 20 gennaio 2017, che respinge il reclamo del ricorrente del 3 ottobre 2016 contro la decisione implicita del 26 agosto 2016, e, dall'altro, a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *SD è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE).*

⁽¹⁾ GU C 239 del 24.7.2017.

Ricorso proposto il 15 febbraio 2018 — VG/Commissione

(Causa T-84/18)

(2018/C 152/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VG (rappresentanti: G. Pandey e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- In via preliminare, e se del caso, dichiarare l'articolo 90 dello Statuto dei funzionari invalido ed inapplicabile nel presente procedimento ai sensi dell'articolo 270 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- annullare, in primo luogo, la decisione del 30 ottobre 2017 dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) recante rigetto del reclamo della ricorrente depositato il 31 luglio 2017;
- annullare, in secondo luogo, la decisione dell'EPSO del 19 aprile 2017 recante rigetto della sua richiesta di riesame della decisione della commissione giudicatrice EPSO di non ammetterla alla fase successiva del concorso;
- annullare, in terzo luogo, la decisione del 6 febbraio 2017 sul conto online EPSO di non includere la ricorrente nel progetto di elenco dei candidati selezionati per il concorso EPSO/AD/323/16;
- annullare, in quarto luogo, il bando di concorso EPSO/AD/323/16, pubblicato il 26 maggio 2016 ⁽¹⁾;
- annullare, in fine, integralmente, il risultante progetto di elenco di candidati invitati a partecipare al summenzionato concorso;

- accertare il diritto della ricorrente al risarcimento per un importo pari a EUR 50 000;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un grave errore di valutazione della commissione giudicatrice EPSO riguardo all'esperienza professionale della ricorrente e, inoltre, sulla violazione dell'allegato III del bando di concorso in oggetto che indica l'esperienza professionale richiesta.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto della ricorrente di essere ascoltata e, inoltre, sulla violazione dell'obbligo di motivazione e dell'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento n. 1/58,⁽²⁾ sulla violazione degli articoli 1, lettera d) e 28 dello Statuto dei funzionari e dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) dell'allegato III di tale Statuto e, inoltre, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.

⁽¹⁾ GU 2016, C 187 A, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento n. 1, del 15 Aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 1958, pag. 385)

Ricorso proposto il 15 febbraio 2018 — Batchelor / Commissione

(Causa T-85/18)

(2018/C 152/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edward William Batchelor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. Hoorelbeke, avvocato, e M. Healy, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2017) 8430 final della Commissione, del 5 dicembre 2017, recante diniego di accesso al documento contenente una dichiarazione etica di un funzionario registrata in Sysper2, sistema informatico di gestione delle risorse umane della Commissione europea, e ad altri documenti rientranti nell'ambito della domanda di accesso iniziale;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001⁽²⁾, derivante dal diniego di accesso, totale o parziale, alla dichiarazione etica.

- Nella prima parte del primo motivo, il ricorrente fa valere che la Commissione non ha esaminato né provato che la divulgazione della dichiarazione etica avrebbe leso concretamente ed effettivamente l'interesse tutelato dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001. Pertanto, la Commissione non avrebbe assolto il proprio onere probatorio e sarebbe incorsa in un errore di diritto nel rifiutare l'accesso, quantomeno parziale, alla dichiarazione etica.
 - Nella seconda parte del primo motivo, il ricorrente rileva che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l'articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, laddove ha ritenuto che il ricorrente non avesse adeguatamente dimostrato che la divulgazione della dichiarazione etica era necessaria.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, derivante dal diniego di accesso a ulteriori documenti rientranti nell'ambito della domanda di accesso iniziale.
- Nel secondo motivo, il ricorrente espone indizi a suo parere pertinenti e concordanti a sostegno della sua convinzione che esistano altri documenti, rispetto ai settantuno identificati dalla Commissione, rientranti nell'ambito della domanda di accesso iniziale. Nel rifiutare l'accesso a tali ulteriori documenti, la Commissione ha violato l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali, l'articolo 15, paragrafo 3, TFUE e l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione, segnatamente del dovere di diligenza.
- Nel terzo motivo, il ricorrente fa valere che la Commissione è venuta meno al suo dovere di diligenza ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali in quanto non ha esercitato la diligenza richiesta laddove ha stabilito che non esistevano ulteriori documenti rientranti nell'ambito della domanda di accesso iniziale. A sostegno di tale motivo, il ricorrente deduce che non viene spiegato come la Commissione abbia verificato che non esistano altri documenti, in quanto non sono fornite informazioni in merito ai metodi applicati dalla Commissione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, paragrafo 2, TFUE
- Nella prima parte del quarto motivo, il ricorrente rileva che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE avendo omesso di spiegare per quale ragione la divulgazione della dichiarazione etica avrebbe effettivamente e concretamente leso l'interesse tutelato dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, e che essa non ha indicato per quale motivo ritiene che tale divulgazione pregiudichi il legittimo interesse della persona cui i dati si riferiscono a norma dell'articolo 8, paragrafo b), del regolamento n. 45/2001.
 - Nella seconda parte del quarto motivo, il ricorrente indica che la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione della ragione per cui questa non abbia identificato documenti aggiuntivi rientranti nell'ambito della domanda di accesso iniziale nonostante le richieste del ricorrente nella sua domanda di conferma. Pertanto, anche tale parte della decisione impugnata è basata su una motivazione insufficiente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Wehrheim / BCE**(Causa T-100/18)**

(2018/C 152/49)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Christine Wehrheim (Offenbach, Germania) (rappresentante: N. De Montigny, avvocato)*Convenuta:* BCE**Conclusioni**

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire quanto segue:

1. annullare:

- la decisione di rigetto della domanda di risarcimento per il danno da essa subito a causa della soppressione della sua [indennità di dislocazione] (presentata il 10 maggio 2017), che risale al 3 luglio 2017;
- nei limiti del necessario, la decisione di rigetto esplicito della sua impugnazione (proposta il 3 settembre 2017) contro tale decisione, che risale al 21 dicembre 2017;

2. Condannare la convenuta al pagamento del risarcimento richiesto dalla ricorrente con le sue domande:

- la differenza di retribuzione per tutto il tempo in cui essa sarà impiegata nell'ambito dell'istituzione nella vigenza del suo contratto di membro del personale permanente, a concorrenza di EUR 700,53/mese a partire dall'aprile 2017;
- le spese di trasloco complementari agli EUR 1 079,10 già accettati, cioè EUR 1 000 complementari;
- il danno psicologico subito per un importo di EUR 2 000;
- il tutto aumentato degli interessi al tasso legale fino al completo pagamento;

3. Condannare la parte convenuta alla totalità delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo attinente al fatto che l'amministrazione convenuta avrebbe commesso un inadempimento non osservando il proprio dovere di sollecitudine, di buona amministrazione e di assistenza e determinando un'aspettativa prossima all'irrealizzabile in capo alla parte ricorrente, consistente nella concessione di un'indennità di dislocazione mentre a suo vantaggio non ricorrevano, all'origine, le condizioni richieste dallo statuto per poter far questo. Tale errore avrebbe generato un danno che si troverebbe in nesso causale diretto con l'inadempimento dell'istituzione.

Ricorso proposto il 21 febbraio 2018 — Austria / Commissione**(Causa T-101/18)**

(2018/C 152/50)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Repubblica d'Austria (rappresentante: G. Hesse)*Convenuta:* Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2017/2112 della Commissione europea, del 6 marzo 2017, concernente la misura/il regime di aiuti/l'aiuto di Stato SA.38454 — 2015/C (ex 2015/N) che l'Ungheria intende attuare a sostegno dello sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale nucleare di Paks II [notificata con il numero C(2017) 1486], pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1o dicembre 2017, L 317, pag. 45, nonché
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente sul mancato svolgimento di una procedura di appalto

In primo luogo, la decisione sarebbe invalida in ragione della violazione di disposizioni essenziali in materia di appalto, il cui contenuto sarebbe inscindibilmente connesso all'obiettivo dell'aiuto.

2. Secondo motivo, vertente sull'errata applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Assenza di un obiettivo di comune interesse

In secondo luogo, la Repubblica d'Austria fa valere che, contrariamente a quanto ritiene la convenuta, non sussiste alcun interesse comune necessario per la concessione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

3. Terzo motivo, vertente sull'errata applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — inesatta delimitazione dell'attività economica ed erronea supposizione di un fallimento del mercato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

In terzo luogo, la convenuta avrebbe a torto autorizzato l'aiuto programmato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto riterrebbe erroneamente esistente un mercato proprio dell'energia nucleare e — altrettanto erroneamente — supporrebbe che in tale mercato vi sia un fallimento del mercato o del mercato dei capitali.

4. Quarto motivo, vertente sul carattere sproporzionato della misura

In quarto luogo, la decisione sarebbe viziata da nullità anche a causa dell'omessa esecuzione da parte della convenuta di un esame della proporzionalità conforme alla legge ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE: in concreto gli effetti negativi sarebbero prevalenti.

5. Quinto motivo, vertente su distorsioni della concorrenza sproporzionate che sarebbero incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

In quinto luogo, la presente decisione comporterebbe distorsioni della concorrenza sproporzionate, e dunque incompatibili con il diritto dell'Unione, e a disparità di trattamento in materia di aiuti di Stato nel mercato interno dell'energia elettrica.

6. Sesto motivo, vertente sull'esistenza di un «progetto in difficoltà»

In sesto luogo, la ricorrente fa valere che non avrebbe dovuto essere autorizzato un aiuto per un «progetto in difficoltà» nel mercato interno liberalizzato dell'energia elettrica in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

7. Settimo motivo, vertente sul rafforzamento/creazione di una posizione di mercato dominante

In settimo luogo, la posizione di mercato dominante dello Stato ungherese — attivo in un'economia di mercato — derivante dall'aiuto escluderebbe la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

8. Ottavo motivo, vertente sul rischio di liquidità per il mercato all'ingrosso

In ottavo luogo, l'aiuto non avrebbe dovuto essere autorizzato tenuto conto del rischio intrinseco della riduzione della liquidità del mercato.

9. Nono motivo, vertente sull'insufficiente determinazione dell'aiuto

In nono luogo, la ricorrente deduce a sostegno del suo ricorso che la convenuta non ha sufficientemente determinato l'entità dell'aiuto.

10. Decimo motivo, vertente sull'inosservanza dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE

In decimo luogo, la convenuta avrebbe violato — ripetutamente e gravemente — l'obbligo di motivazione ad essa incombente.

Ricorso proposto il 23 febbraio 2018 — Pink Lady America / UCVV — WAAA (Cripps Pink)

(Causa T-112/18)

(2018/C 152/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pink Lady America LLC (Yakima, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Manno e S. Travaglio, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Western Australian Agriculture Authority (WAAA) (South Perth, Australia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UCVV

Titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali controversa: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Privativa comunitaria per ritrovati vegetali interessata: Privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. EU1640, varietà di mele Cripps Pink

Procedimento dinanzi all'UCVV: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 14/09/2017 nel procedimento A007/2016

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la varietà di meli Cripps Pink privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 1640 per assenza di novità ai sensi dell'articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 20 del regolamento n. 2100/94;
- condannare l'UCVV e la Western Australian Agriculture Authority alle spese e ai costi del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 20 del regolamento n. 2100/94;
 - Violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 2100/94 e dei principi generali della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia in relazione all'articolo 50, comma 3 del regolamento n. 874/2009.
-

Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — Miles-Bramwell Executive Services / EUIPO (FREE)**(Causa T-113/18)**

(2018/C 152/52)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Regno Unito) (rappresentante: J. Mellor, QC)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «FREE» — Domanda di registrazione n. 15 083 091*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 27/11/2017 nel procedimento R 2164/2016-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — Miles-Bramwell Executive Services / EUIPO (FREE)**(Causa T-114/18)**

(2018/C 152/53)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Regno Unito) (rappresentante: J. Mellor, QC)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «FREE» — Domanda di registrazione n. 15 081 508*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 27/11/2017 nel procedimento R 2166/2016-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Darmanin/ EASO

(Causa T-116/18)

(2018/C 152/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Joanna Darmanin (Sliema, Malta) (rappresentante: N. De Montigny, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare e statuire quanto segue:
 - la decisione dell'Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (Executive Director) del 27 giugno 2017 con la quale la ricorrente è stata licenziata al termine del periodo di prova, a partire dal 15 luglio 2017, è annullata;
 - per quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto del reclamo datata 29 gennaio 2018 è annullata;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 14 del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA») e della Guida applicabile alla procedura del personale in prova interna all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO).
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 43 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») e della decisione del Management Board dell'EASO del 18 gennaio 2016 che attua gli articoli 43 e 44 dello statuto per il personale temporaneo.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione della decisione n. 11 del Management Board dell'EASO del 4 luglio 2012 relativa al personale direttivo intermedio.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di certezza del diritto.
5. Quinto motivo, in subordine, vertente su un'eccezione di illegittimità per violazione del principio di parità di trattamento e violazione del diritto effettivo ad essere ascoltati.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto all'instaurazione di una procedura di valutazione legale, equa e prevedibile.
7. Settimo motivo, vertente sull'inosservanza delle norme in materia di onere della prova.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Wendel and Others/Commissione

(Causa T-124/18)

(2018/C 152/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Wendel GmbH & Co. KG Schuhproduktionen International (Detmold, Germania), Jana shoes GmbH & Co. KG (Detmold), Novi International GmbH & Co. KG (Detmold), shoe.com GmbH & Co. KG (Detmold), Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen (Detmold) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e C. Zimmermann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30); e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, secondo cui, essendo privo, di una valida base giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione ⁽¹⁾ viola il principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE e, in ogni caso, il principio dell'equilibrio istituzionale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, TUE.
2. Secondo motivo, secondo cui, omettendo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, C&J Clark International, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 266 TFUE.
3. Terzo motivo, secondo cui, nell'istituire un dazio antidumping su importazioni di calzature «avvenute nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio ⁽²⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio ⁽³⁾», il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola gli articoli 1, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ⁽⁴⁾ nonché il principio di certezza del diritto (divieto di retroattività).
4. Quarto motivo, secondo cui, nell'istituire un dazio antidumping senza condurre una nuova valutazione dell'interesse dell'Unione, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036; in ogni caso, sarebbe stato manifestamente erroneo ritenere che il dazio antidumping fosse istituito nell'interesse dell'Unione.

5. Quinto motivo, secondo cui, nell'adottare un atto che eccede quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.

- ⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU 2006, L 275, pag. 1).
- ⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU 2009, L 352, pag. 1).
- ⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Associazione — GranoSalus/Commissione

(Causa T-125/18)

(2018/C 152/56)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Associazione Nazionale Granosalus — Liberi — Cerealicoltori & Consumatori (Associazione — GranoSalus) (Foggia, Italia) (rappresentante: G. Dalfino, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione del 12.12.2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15.12.2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 168, 169 e 191 T.F.U.E. in combinato disposto con l'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del Regolamento (CE) 2009/1107, del Regolamento (UE) 2016/429 e del Reg. UE 2013/1305 modificato dal Reg. UE 2017/2393, della Direttiva 98/83/CE76 e della Direttiva UE 2015/1787; sulla violazione del principio di precauzione, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza amministrativa; sull'eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficiente e apparente istruttoria e motivazione; sulla illogicità manifesta, sul falso presupposto e sullo sviamento del Reg. di Esecuzione (UE) 2017/2324.

A sostegno di questo motivo, la ricorrente fa valere:

- Il contrasto del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324 con i principi e le cautele posti dal Regolamento (CE) 2009/1107 a tutela della salute umana, dei consumatori, degli animali e dell'ambiente;

- La violazione del principio di precauzione e il contrasto con la giurisprudenza del Tribunale e della Corte di Giustizia;
 - La carenza di istruttoria in ordine agli effetti del glifosato, in particolare sugli animali e sulle acque sotterranee, e violazione delle procedure dettate dal Regolamento CE 2009/1107;
 - L'illegittimità delle specifiche del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324 in quanto demandate alla scelta discrezionale degli Stati membri senza dettare alcun parametro di riferimento.
2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità del Regolamento di Esecuzione UE n. 2324/2017 per lesione del diritto alla salute degli associati Granosalus e per contrasto con gli indirizzi di PAC del Reg. UE n. 1305/2013 come modificato dal Reg. UE 2017/2393.

A sostegno di questo motivo la ricorrente fa valere che:

- La presenza del glifosato in prodotti e beni di uso quotidiano incide sulla salute degli associati Granosalus quali cittadini UE e consumatori;
- L'utilizzo del glifosato incide sulla commercializzazione dei prodotti degli associati Granosalus e sulla corretta applicazione del regime della concorrenza sul territorio della UE.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — adidas International Trading e a./Commissione

(Causa T-130/18)

(2018/C 152/57)

Lingua processuale: inglese

Parti

Ricorrente: adidas International Trading BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e altri 27 (rappresentati da: E. Vermulst e J. Cornelis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30); e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrente deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non era competente per adottare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione ⁽¹⁾.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la riapertura del procedimento già concluso sulle calzature e l'imposizione retroattiva del dazio antidumping ormai prescritto da parte del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione:

- è priva di base giuridica, è fondata su un errore manifesto nell'applicazione dell'articolo 266 TFUE e del regolamento (UE) 2016/1036 ⁽²⁾ e viola l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036;
 - non è conforme ai principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di non retroattività per quanto concerne i ricorrenti; e
 - si fonda su un'errata applicazione dell'articolo 266 TFUE e su un abuso di potere da parte della Commissione e viola l'articolo 5, paragrafo 4, TUE.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che l'imposizione retroattiva del dazio antidumping ai fornitori dei ricorrenti, impedendo il rimborso a favore di questi ultimi, viola il divieto di discriminazione.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha fatto un uso erraneo dei propri poteri nella valutazione dell'economia di mercato e delle richieste di trattamento individuale dei fornitori dei ricorrenti per imporre un dazio antidumping retroattivo e ha violato il divieto di non discriminazione.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che gli accertamenti effettuati dalla Commissione riguardo alle imprese elencate negli allegati III e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione e la decisione di respingere le richieste di rimborso del dazio antidumping sulle importazioni da suddette imprese si basano su un errore manifesto di valutazione, un'applicazione erranea dell'articolo 266 TFUE e violano gli obblighi di diligenza e buona amministrazione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che restituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016 L 176, pag. 21).

Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Deichmann/Commissione

(Causa T-131/18)

(2018/C 152/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deichmann SE (Essen, Germania) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens, A. Willems e C. Zimmermann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che restituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30); e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, secondo cui, essendo privo di una valida base giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione⁽¹⁾ viola il principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE e, in ogni caso, il principio dell'equilibrio istituzionale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, TUE.
2. Secondo motivo, secondo cui, omettendo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, C&J Clark International, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 266 TFUE.
3. Terzo motivo, secondo cui, istituendo un dazio antidumping su importazioni di calzature «avvenute nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio⁽²⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio⁽³⁾», il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola gli articoli 1, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036⁽⁴⁾ nonché il principio di certezza del diritto (divieto di retroattività).
4. Quarto motivo, secondo cui, nell'istituire un dazio antidumping senza condurre una nuova valutazione dell'interesse dell'Unione, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036; in ogni caso, sarebbe stato manifestamente erroneo ritenere che il dazio antidumping fosse istituito nell'interesse dell'Unione.
5. Quinto motivo, secondo cui, nell'adottare un atto che eccede quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU 2006 L 275, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU 2009 L 352, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016 L 176, pag. 21).

Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Roland/Commissione

(Causa T-132/18)

(2018/C 152/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Roland SE (Essen, Germania) (rappresentanti: S. De Knop, A. Willems e C. Zimmermann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile;

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30); e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, secondo cui, essendo privo di una valida base giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione⁽¹⁾ viola il principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE e, in ogni caso, il principio dell'equilibrio istituzionale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, TUE.
2. Secondo motivo, secondo cui, omettendo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, C&J Clark International, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 266 TFUE.
3. Terzo motivo, secondo cui, istituendo un dazio antidumping su importazioni di calzature «avvenute nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio⁽²⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio⁽³⁾», il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola gli articoli 1, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036⁽⁴⁾ nonché il principio di certezza del diritto (divieto di retroattività).
4. Quarto motivo, secondo cui, nell'istituire un dazio antidumping senza condurre una nuova valutazione dell'interesse dell'Unione, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036; in ogni caso, sarebbe stato manifestamente erroneo ritenere che il dazio antidumping fosse istituito nell'interesse dell'Unione.
5. Quinto motivo, secondo cui, nell'adottare un atto che eccede quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU 2006 L 275, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU 2009 L 352, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016 L 176, pag. 21).

Ricorso proposto il 28 Febbraio 2018 — Deichmann-Shoes UK/Commissione

(Causa T-141/18)

(2018/C 152/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deichmann-Shoes UK Ltd (Leicestershire, Regno Unito) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens, A. Willems e C. Zimmermann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30); e
- condannare la Commissione a sostenere le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, secondo cui, essendo sprovvisto di una valida base giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232⁽¹⁾ della Commissione viola il principio di attribuzione ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 TUE e, in ogni caso, il principio dell'equilibrio istituzionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, TUE.
2. Secondo motivo, secondo cui, omettendo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 266 TFUE.
3. Terzo motivo, secondo cui, imponendo un dazio antidumping sulle importazioni di calzature «che hanno avuto luogo nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006⁽²⁾ del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009⁽³⁾ del Consiglio», il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola gli articoli 1, paragrafo 1 e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/1036⁽⁴⁾, ed il principio della certezza del diritto (non retroattività).
4. Quarto motivo, secondo cui, imponendo un dazio antidumping senza condurre una nuova valutazione dell'interesse dell'Unione, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/1036. In ogni caso, sarebbe stato manifestamente erroneo concludere che l'istituzione del dazio antidumping fosse nell'interesse dell'Unione.
5. Quinto motivo, secondo cui, adottando un atto che eccede quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30)

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU 2006, L 275, pag. 1)

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU 2009, L 352, pag. 1)

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21)

Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Buffalo — Boots/Commissione**(Causa T-142/18)**

(2018/C 152/61)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Buffalo — Boots GmbH (Hochheim sul Meno, Germania) (rappresentanti: S. De Knop, A. Willems e C. Zimmermann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30); e
- condannare la Commissione a sostenere le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, secondo cui, essendo sprovvisto di una valida base giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232⁽¹⁾ della Commissione viola il principio di attribuzione ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 TUE e, in ogni caso, il principio dell'equilibrio istituzionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 TUE.
2. Secondo motivo, secondo cui, omettendo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 266 TFUE.
3. Terzo motivo, secondo cui, imponendo un dazio antidumping sulle importazioni di calzature «che hanno avuto luogo nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006⁽²⁾ del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009⁽³⁾ del Consiglio», il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola gli articoli 1, paragrafo 1 e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/1036⁽⁴⁾, ed il principio della certezza del diritto (non retroattività).
4. Quarto motivo, secondo cui, imponendo un dazio antidumping senza condurre una nuova valutazione dell'interesse dell'Unione, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/1036. In ogni caso, sarebbe stato manifestamente erroneo concludere che l'istituzione del dazio antidumping fosse nell'interesse dell'Unione.

5. Quinto motivo, secondo cui, adottando un atto che eccede quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.

- ⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30)
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU 2006, L 275, pag. 1)
- ⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU 2009, L 352, pag. 1)
- ⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21)

Ricorso proposto il 5 marzo — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)

(Causa T-152/18)

(2018/C 152/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sona Nutrition Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo dell'Unione europea nei colori viola, marrone chiaro, beige, marrone scuro e marrone dorato, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA — Domanda di registrazione n. 13 781 331

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20/12/2017 nel procedimento R 1319/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la Solgar Holdings, Inc., nel caso in cui intervenga nei presenti procedimenti, alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1 del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 5 marzo 2018 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)

(Causa T-153/18)

(2018/C 152/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sona Nutrition Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo dell'Unione europea nei colori rosso, marrone chiaro, beige, marrone scuro e marrone dorato, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA — Domanda di registrazione n. 13 781 299

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20/12/2017 nel procedimento R 1321/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la Solgar Holdings, Inc., nel caso in cui intervenga nei presenti procedimenti, alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1 del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 5 marzo 2018 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)

(Causa T-154/18)

(2018/C 152/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sona Nutrition Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo dell'Unione europea nei colori verde, marrone chiaro, beige, marrone scuro e marrone dorato, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA — Domanda di registrazione n. 13 781 273

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20/12/2017 nel procedimento R 1322/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la Solgar Holdings, Inc., nel caso in cui intervenga nei presenti procedimenti, alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1 del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 5 marzo 2018 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)

(Causa T-155/18)

(2018/C 152/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sona Nutrition Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo dell'Unione europea nei colori verde chiaro, marrone chiaro, beige, marrone scuro e marrone dorato, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA — Domanda di registrazione n. 13 781 315

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20/12/2017 nel procedimento R 1323/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la Solgar Holdings, Inc., nel caso in cui intervenga nei presenti procedimenti, alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1 del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 6 marzo 2018 — Scaloni e Figini/Commissione**(Causa T-158/18)**

(2018/C 152/66)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrenti: Mario Scaloni (Ancona, Italia), Ennio Figini (Chiaravalle, Italia) (rappresentante: P. Putti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia dichiarare che l'Unione e/o la sua Commissione, a seconda della interpretazione che sarà data alla Direttiva e il Regolamento in discussione, siano condannate al risarcimento dell'intero valore facciale delle azioni così come esposto in narrativa e che si evince dalla documentazione allegata oltre alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti affermano che dopo l'entrata in vigore della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risarcimento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/36/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini dello SEE) ⁽¹⁾, seguita dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimenti nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽²⁾, non è stato consentito allo Stato italiano di intervenire in favore di alcune sue banche, tra quali la Banca Marche.

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul risarcimento danni per interpretazione non conforme della Direttiva n. 59/2014/UE e del regolamento n. 806/2014, da parte della Commissione, sull'illegittima esclusione di Banca Marche dalla disciplina degli aiuti di Stato e sulla conseguente violazione del principio di uguaglianza e/o di non discriminazione.
 - Si fa valere a questo riguardo che, per gli aiuti in favore delle banche da parte di diversi Stati membri la Commissione ha ritenuto che ricorressero le condizioni richieste dall'art. 107, 3, lett. b), e per questo sono stati considerati legittimi. Gli interventi programmati dall'Italia dovevano essere valutati in base alla stessa norma, l'unica che disciplina gli aiuti di Stato, non secondo la Direttiva e il Regolamento. Questi due testi normativi non toccano gli aiuti, e non avrebbero potuto farlo per essere diritto derivato. Gli aiuti in favore delle banche italiane dovevano essere anche essi consentiti perché fondati sulle stesse ragioni che, secondo la Commissione, avevano giustificato quelli già erogati.
 - Si precisa inoltre che nella eventualità che si ritenesse applicabile il diritto derivato, il primo motivo è che la Commissione, non consentendo l'aiuto, avrebbe violato il principio di uguaglianza.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio gerarchico delle norme dell'Unione da parte del legislatore europeo.

— Si fa valere a questo riguardo che se il Tribunale dovesse ritenere che l'interpretazione da parte della Commissione sia stata corretta, la violazione risalirebbe agli atti normativi e la responsabilità sarebbe dell'Unione nel suo complesso.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, e sulla disapplicabilità dell'ordinamento comunitario.

— Si fa valere a questo riguardo che se il Tribunale decidesse che nemmeno la Direttiva ed il Regolamento hanno violato il principio comunitario di uguaglianza, si dovrà richiedere alla Corte costituzionale italiana la verifica della compatibilità con il principio di uguaglianza dell'ordinamento costituzionale italiano. In caso negativo, la normativa che l'ha violato non sarebbe stata in grado di integrarsi nell'ordinamento italiano.

⁽¹⁾ GU 2014 L 173, pag. 190.

⁽²⁾ GU 2014 L 225, pag. 1.

Ricorso proposto il 2 marzo 2018 — Theodorakidi / EUIPO — Benopoulou (THYREOS VASSILIKI)

(Causa T-160/18)

(2018/C 152/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vassiliki Theodorakidi (Veroia, Grecia) (rappresentante: F. Ikonomidou Ikonomidou, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vassiliki Benopoulou (Kifissia, Grecia).

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo THYREOS VASSILIKI — Marchio dell'Unione europea n. 8 206 963

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19/12/2017 nel procedimento R 40/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere l'azione di dichiarazione di nullità;

— condannare l'EUIPO e l'altra parte alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla Corte, alla commissione di ricorso dell'EUIPO e alla divisione di annullamento.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001;

- La commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto quando ha statuito che la controinteressata è «ampiamente nota»;
- Violazione dell'obbligo di motivazione;
- La commissione di ricorso ha commesso un errore riconoscendo che non vi debba essere una limitazione dei beni e dei servizi per i quali la richiesta di nullità deve essere accolta.

Ricorso proposto il 7 marzo 2018 — Beko / EUIPO — Acer (ALTUS)

(Causa T-162/18)

(2018/C 152/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Beko plc (Watford, Regno Unito) (rappresentante: G. Tritton, barrister)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Acer, Inc. (Taipei, Taiwan)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo ALTUS — Domanda di registrazione n. 6 490 809

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 dicembre 2017 nel procedimento R 1991/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'EUIPO affinché riesamini la domanda di sospensione;
- disporre la sospensione del procedimento;
- condannare l'EUIPO al pagamento delle proprie spese e di quelle della ricorrente.

Motivo invocato

- L'EUIPO avrebbe a torto respinto la domanda di sospensione dell'opposizione in attesa dell'esito del procedimento in Slovacchia. In particolare, si deduce che il ragionamento della quinta commissione di ricorso è manifestamente erroneo e/o irragionevole e/o ha omesso di considerare l'«intera immagine» e, pertanto, non ha potuto adeguatamente bilanciare i diversi interessi in questione e/o ha configurato uno sviamento di potere.
-

Ordinanza del Tribunale del 26 febbraio 2018 — Deloitte Consulting / Commissione**(Causa T-688/13) ⁽¹⁾**

(2018/C 152/69)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 93 del 29.3.2014.

Ordinanza del Tribunale del 6 marzo 2018 — CFA Institute / EUIPO — Bloss e a. (CERTIFIED FINANCIAL ENGINEER CFE)**(Causa T-155/16) ⁽¹⁾**

(2018/C 152/70)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Ordinanza del Tribunale del 6 marzo 2018 — CFA Institute / EUIPO — Ernst et Häcker (CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM)**(Causa T-156/16) ⁽¹⁾**

(2018/C 152/71)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2018 — Ferri / BCE**(Causa T-641/17) ⁽¹⁾**

(2018/C 152/72)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 382 del 13.11.2017.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT